

PARTE SPECIALE

Approvato da CdA 31/03/2021

Pag. 1 di 15

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

DI ASCO FILTRI S.P.A.

PARTE SPECIALE

Sommario **CAPITOLO** I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA 1 AMMINISTRAZIONE.....5 1. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.5 Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con 3. Il sistema dei controlli. CAPITOLO 2 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA21 1. I delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del d.lgs. 2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di criminalità organizzata. 3. Il sistema dei controlli. CAPITOLO 3 I REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO 26 1. I reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001......26 2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo......29 CAPITOLO 4 I REATI SOCIETARI......30 1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001......30 2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari. CAPITOLO 5 I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO......40 1. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 1.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 1.3 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.42 2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.......42 CAPITOLO 6 I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI 1. I delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili richiamati CAPITOLO 7 I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE....47 1. I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies 2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la personalità individuale......48 CAPITOLO 8 I REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO49

1. I reati in materi di abusi di mercato richiamati dall'articolo 25-sexies del	
231/2001	
CAPITOLO 9 I REATI TRANSNAZIONALI	
1. La legge 16 marzo 2006 n. 146	51
1.1 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità	
amministrativa dell'ente.	52
2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rife	
ai reati transnazionali	
3. Il sistema dei controlli	
CAPITOLO 10 REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE MANUALIZZA DEL MANUALIZA DEL MANUALIZZA DEL MANUALIZA	
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E	
SALUTE SUL LAVORO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE.	
1. I delitti omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commess	
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sa	
lavoro richiamati dall'art. 25-septies 25-septies del d.lgs. 231/2001	
2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rife	
ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589	
terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche	
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	
3. Il sistema dei controlli	
CAPITOLO 11 I DELITTI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IM	
DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NO	
AUTORICICLAGGIO	68
1. I delitti di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di	
provenienza illecita di cui all'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001	
2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rife	
ai reati in questione.	
3. Il sistema dei controlli	
CAPITOLO 12 IL REATO DI INDUZIONE A NON RE	
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
1. Il reato di cui all'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001	
2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rife	rimento
al reato in questione.	72
3. Il sistema dei controlli.	73
CAPITOLO 13 I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL D	
D'AUTORE	
1. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-nov.	
lgs. 231/2001	
3. Le fattispecie previste dal codice penale per le quali è configurabile un c	
con fattispecie penali previste dalla LDA.	
4. Il sistema sanzionatorio	
5. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rifer	
ai reati in violazione del diritto d'autore.	
6. Il sistema dei controlli	
CAPITOLO 14 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLEO	
DATI	92
1. I delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24b	
D.Lgs. 231/2001	92

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rifer	rimento
ai delitti informatici e trattamento illecito di dati	96
3. Il sistema dei controlli	97
CAPITOLO 15 I REATI AMBIENTALI	99
1. I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	99
2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rifer	rimento
ai delitti informatici e trattamento illecito di dati	108
3. Il sistema dei controlli	109
CAPITOLO 16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI I	L CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE	111
1. I reati richiamati dall'art. 25duodecies del D.Lgs. 231/2001	111
2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con rifer	rimento
ai reati contro la personalità individuale.	112
3. Il sistema dei controlli	112
CAPITOLO 17 I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	114
2. I reati richiamati dall'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001	114
2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con rife	rimento
ai reati contro la personalità individuale.	115
3. Il sistema dei controlli	

CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale).

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi¹.

¹ Bibliografia in materia di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea: BENUSSI, Note sul delitto di malversazione a danno dello Stato, RTDPE 1997, 1035; BENUSSI, sub art. 316 bis, in Codice penale commentato. Parte speciale, a cura di Dolcini - Marinucci, II, Milano, 1999. BOLOGNINI, Malversazione a danno dello Stato, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di D'Avirro, Padova 1999; CACCIAVILLANI – CALDERONE, I delitti dei pubblici ufficiali nell'attività amministrativa, Padova, 2001; COPPI, Profili dei reati di malversazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in Studi Latagliata 1993, 60; CORRADINO, Aspetti problematici dell'art. 316 bis c.p., RTDPE 1993, 659; DE LEO, La malversazione ai danni dello Stato, OCSM 1992, 93; GROSSO, Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: pregi e difetti del testo "2 maggio 1989", RDPP 1989, 1154; GROSSO, Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione: brevi annotazioni a margine del testo approvato dalla Camera dei deputati, RIDPP 1990, 700; GROSSO, I delitti contro la pubblica amministrazione, in Codice Penale. Parte speciale, diretto da Bricola -Zagrebelsky, IV, Torino, 1996; GULLO, Malversazione a danno dello Stato, in AA.VV., Dizionario dei reati contro l'economia, a cura di Marini - Paterniti, Milano, 2000, 418 ss; IADECOLA, la riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1992; MARCONI, Malversazione ai danni dello Stato, in Studi Latagliata, 1993, 56; MARCONI, Malversazione a danno dello Stato, EGT-A. XIX, 1995; MEZZETTI, La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea, Padova, 1994; PADOVANI, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, CG 1990, 540; PAGLIARO, Relazione introduttiva, in Stile (a cura di), La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1987, 1; PELISSERO, Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, RIDPP 1992, 179; PISA, Commento all'art. 31. 26 aprile 1990, n. 86, LP 1990, 279; PISA, Commento all'art. 316 bis, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1996, 36; RUSSO, I reati contro la Pubblica Amministrazione, 1991; SCORDAMAGLIA, Malversazione a danno di privati, EdD, XXV, 1975, 272; SCORDAMAGLIA, La

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale).

La fattispecie di delitto si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis. Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura².

<u>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale).</u>

Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato

_

modifica dei delitti di peculato e di malversazione: una reformatio in pejus?, in Stile (a cura di). La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1987, 241; SCOTTI, La nuova fattispecie di malversazione a danno dello Stato: primi rilievi, RIDPP 1991, 966; SEGRETO-DE LUCA, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1995; SEVERINO DI BENEDETTO, Le nuove definizioni delle figure di pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio nel testo riformato degli artt. 357 e 358 c.p., in Studi Latagliata, 1993, 338.

² Bibliografia in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: GALASSO, Finanziamenti pubblici, in NNDI, App., III, Torino, 1982, 778 ss; MANACORDA, Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari, DPP, 2001, 424; MARINI, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999, 439 ss.; MARINI, Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano, Milano, 1970, 70 ss; MARINI, Lineamenti del sistema penale, Torino, 1993, 308 ss; PELISSERO, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, RIDPP, 1991, 930; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 1995, 301; SEGRETO – DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999.

occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico³.

<u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).</u>

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee⁴.

-

³ Bibliografia in materia di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico: CAPOCCIA, Orientamenti giurisprudenziali sul danno, N Dir 1989, 369; CARACCIOLI, Reati di mendacio e valutazioni, 1962; CARNELUTTI, Truffa o estorsione, FI 1944-1946, II, 177; CORTESE, La struttura della truffa, 1968; CRESPI, Il comportamento fraudolento e l'incusso timore di un pericolo immaginario, RIDPP 1963, 154; DE NIPIS SINISCALCHI, Osservazioni sul rapporto di specialità tra frode fiscale e truffa in danno dello Stato, CP 1984, 569; DE NUZZO, Brevi note in tema di procedibilità del reato di truffa in danno dell'Enel, RP 1995, 62; DE VERO, Truffa a tre soggetti ed autorità del giudicato nella c.d. truffa processuale, AP 1977, I, 166; DEL TUFO, Profili critici della vittimodommatica, 1990; P. DELL'ANNO, Aspetti processuali della repressione delle frodi in danno degli interessi finanziari dell'unione europea, CP 1995, 740; FERRATO, Truffa in danno dello Stato e leggi speciali RP 1968, II, 353; FIANDACA, Frode valutaria a truffa in danno dello Stato, FI 1981, II, 431; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2002, 184 ss; GRECO, Obbligazioni naturali ed ingiusto profitto nei reati contro il patrimonio, GP 1973, II, 159; LA CUTE, Truffa (diritto penale), EdD, XLV, 1992, 243; LEONCINI, I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto, RIDPP 1990, 997; LOMBARDI, EF, VI, 1962, 736; LOMBARDO, Esperienze giudiziarie e prospettive nella repressione delle frodi nelle sovvenzioni comunitarie, CP 1994, 2595; F. MANTOVANI, Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio, 1968; M. MANTOVANI, Dolo, truffa, annullabilità del contratto, NGC 1987, I, 271; MARICONDA, Truffa e contrarietà del contratto a norme imperative, CG 1987, 208; MARINI, Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ex art. 61 n. c.p., RIDPP 1967, 294; MARINI, Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano, 1970; MARINI, Truffa (dir.pen.). NsD, XIX, 1973, 871; MATTEI, Truffa ed insolvenza fraudolenta, RP 1968, II, 285; MELE, Osservazioni sul c.d. momento consumativo della truffa, GP 1975, II, 417; MENGONI-REALMONTE, Atto di disposizione, EdD, XIII, 189; MIRANDA, in tema di truffa commessa contro lo Stato od altre autorità pubbliche nel caso di assunzione a P.I. ottenuta mediante produzione di false dichiarazioni, GP 1972, II, 69; G. PECORELLA, Patrimonio (delitti contro), NsD-A. XII, 1965, 643; C. PECORELLA, L'abuso dei distributori automatici di banconote, RIDPP 1990, 573; PEDRAZZI, La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio, RIDPP 1952, 384; PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, 1955; PEDRAZZI, Procedibilità d'ufficio della truffa commessa in danno di un ente pubblico trasformato in società per azioni, RGee 1993, 450; PIOLETTI, Truffa. NsD-A, 1987, 907; PISAPIA, Violenza, minaccia ed inganno nel diritto penale, 1940; PROSDOCIMI, Le false truffe aggravate e credito agevolato. DF 1987, I, 122; ROGARI, In tema di danno patrimoniale nella truffa. CP 1960, 261; SAMMARCO, La truffa contrattuale, 1988; SAMMARCO, Truffa. EGT. XXXII, 1994; SCARDIA, Brevi note sul mezzo fraudolenta nella truffa. GP 1951, II, 1139; SELLAROLI, Aspetti problematici dell'idoneità del raggiro e dell'errore su legge extrapenale in tema di truffa del "presalario", RIDPP 1979, 1173; SPIZUOCO, Truffa, millantato credito e corruzione, GP 1980, II, 599; VASCIAVEO, sub art. 640, in Codice penale commentato. Parte speciale, a cura di Dolcini -Marinucci, II, Milano, 1999, 3495 ss; ZANNOTTI, La truffa, 1993.

⁴ Bibliografia in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: FIANDACA, Il controllo penale della captazione abusiva di finanziamenti pubblici da parte dei privati beneficiari. Profili giuridici, in Mazzamuto (a cura di). Il finanziamento agevolato delle imprese, 1987, 713; FIANDACA-MAZZAMUTO, Abuso di sovvenzioni e controllo sanzionatorio da parte del soggetto beneficiario, in Costa-Libertini (a cura di), Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie alle industrie, 1982, 383; GRASSO, Il controllo penale delle frodi nel finanziamento agevolato delle imprese, in Mazzamuto (a cura di), Il finanziamento agevolato delle imprese, 1987, 695; GRASSO, L'armonizzazione ed il coordinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali per la tutela degli

<u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter del codice penale).</u>

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione⁵.

Concussione (art. 317 del codice penale).

La fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La sanzione prevista è la reclusione da sei a dodici anni⁶.

_

interessi finanziari delle Comunità europee, RIDPP 1990, 844; GRASSO, prospettive di un diritto penale europeo, Milano, 1998, 745; LA CUTE, Truffa (dir. vigente). EdD. XLV, 1992, 273; MAZZA, Delitti contro la Pubblica Amministrazione: prospettive di ulteriori riforme, RTDPEc, 1992, 698; MUSCO, Note critiche in tema di abuso di sovvenzioni pubbliche, in Costi-Libertini (a cura di), Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria, 1982, 419; PALERMO FABRIS, La recente legislazione italiana in tema di frodi comunitarie, RTDPE 1993, 810; PELLISSERO, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, RIDPP 1991, 923; PISA, Commento all'art. 3 della legge 26 aprile 1990 n. 86, LP 1990, 279; SAMMARCO, Truffa, EGT, XXXII, 1994; SEMINARA, La prevenzione e la repressione delle frodi a danno delle finanze comunitarie nell'ordinamento italiano, RPE, 1994, 129; SPAGNOLO, Breve commento alle nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, RTDPE 1990, 703.

⁵ Bibliografia in materia di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico: ALESIANI, Il momento consumativo del delitto di frode informatica: indicazioni contraddittorie della Cassazione, CP, 2001, 491; ALESSANDRI, Criminalità informatica, RTDPE 1990, 653; ALMA – PERRONI, Riflessioni sull'attuazione delle norme a tutela dei sistemi informatici, DPP 1997, 504; BORRUSO, La tutela del documento e dei dati, in AA.VV., Profili penali dell'informatica, 1994,1; CORRIAS LUCENTE, Informatica e diritto penale: elementi per una comparazione con il diritto statunitense (parte II), DII 1987, 519; D'AIETTI, La tutela dei programmi e dei sistemi informatici, in AA.VV., Profili penali dell'informatica, 1994, 39; FONDAROLI, Osservazioni intorno ad alcune delle norme contenute nella recente normativa italiana sui computer crimes, in SOLA - FONDAROLI, La nuova normativa in tema di criminalità informatica: alcune riflessioni,1995,19; FONDAROLI, La tutela penale dei beni informatici, DII 1996, 291; MARINI, Truffa, in Digesto pen., XIV, Torino, 1999, 397; MAZZEI, Appunti sulla repressione penale dei computer - crimes, RTDPE 1992, 706; MUCCIARELLI, Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale, Dpen, II, 1988, 373; MUCCIARELLI, Commento all'art. 10 della legge 547 del 1993, LP 1996, 136; C. PECORELLA, Il diritto penale dell'informatica, 1996; PICA, La disciplina penale degli illeciti in materia di tecnologie informatiche e telematiche, RPE 1995, 403; PICA, Diritto penale delle tecnologie informatiche, Torino, 1999, 156; PICOTTI, Studi di diritto penale dell'informatica, 1992; U. PIOLETTI, Truffa, NsD – A, VII, 1987, 907; SARZANA, Note sul diritto penale dell'informatica, GP 1984, I, 21; SISTO, Diritto penale dell'informatica e recupero di modelli tradizionali, CrP 1985,28; TRAVERSI, Il diritto dell'informatica, 1990.

⁶ Bibliografia in materia di concussione: ALBAMONTE, I delitti di concussione e corruzione nella L. 26 aprile 1990, n. 86, CP 1991, 899; AMATO, Sulla distinzione tra concussione e corruzione, FP

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione o induzione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato in pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Corruzione (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale).

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, si tratta della c.d. "corruzione impropria". La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 del codice penale. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere

_

1967, 445; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2000; BATTAGLINI, I caratteri differenziali fra concussione e corruzione anche in relazione al nuovo codice penale, GP 1931, I, 644; BRICOLA, In tema di concussione dell'esattore, RIDP 1965, 484; CERQUETTI, Tutela penale della pubblica amministrazione e tangenti, Napoli, 1996; CHIAROTTI, Concussione, EdD, VIII, 1961, 700; CONTENTO, La concussione, 1970; CONTENTO, Commento agli artt. 317, 317 bis, in PADOVANI (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1996,58; DE MARSICO, Sul valore dell'iniziativa nella differenza fra concussione e corruzione, AP 1948, II, 204; FERRARO, Sulla riserva mentale del promittente nella concussione, CP 1984, 278; GAMBARDELLA, sub art. 317, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 63 ss; GIANNITI, Il concetto di "utilità" nel diritto penale, SP 1967, 202; GRANATA, Concussione e corruzione, GP 1958, II, 724; GRISPIGNI, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1953; GUERRERI, Appunti in tema di corruzione e concussione, RIDP 1964, 207; INFANTINI, L'abuso della qualità o delle funzioni di pubblico ufficiale in diritto penale, 1974; INSOLERA, Corruzione e concussione nella riforma del diritto e del processo penale, in AA.VV., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, Diritto penale, I, Milano, 2000; R. E. KOSTORIS, Ancora sulla nozione di utilità nell'art. 317 c.p., AP 1976, II, 144; LA MONICA, Concussione, in AA.VV., Dizionario dei reati contro l'economia, a cura di Marini – Paterniti, Milano, 2000, 178 ss; LI VECCHI, Riserva mentale e configurabilità del tentativo di concussione, RP 1995, 705; MARINI, Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 codice penale, RIDPP 1967, 294; MARINI, Lineamenti della condotta nel delitto di concussione, RIDPP 1968, 665; MARINI, Concussione, EGT, VII, 1988; NEPPI MODONA, Concussione e riserva mentale del soggetto passivo, RIDPP 1974, 729; PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2000; PALAZZO, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d'insieme, RIDPP 1990, 815; PALOMBI, Il delitto di concussione nelle prospettive di riforma, GP 1987, II, 3; PALOMBI, La concussione, 1998; PANNAIN, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1966; PIOLETTI, Concussione, Dpen., III, 1989, 1; PRICOLO, Concussione per costrizione o induzione ad una promessa: riserva mentale e momento consumativo, RP 1983, 299; RAVAGNAN, La concussione, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di D'Avirro, Padova, 1999; REPACI, Sui caratteri distintivi fra concussione e corruzione, FI 1942, II, 137; RICCIO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1955; RICCIO, Concussione, NsD, III, 1959, 1066; RUSSO, I reati contro la Pubblica Amministrazione, 1991; SEGRETO - DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1995; SEVERINO DI BENEDETTO, La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: soggetti, qualifiche, funzioni, in La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Stile, Milano, 1991; STORTONI, L'abuso di potere nel diritto penale, 1977; STORTONI, La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: profili generali e spunti problematici, RTDPE 1990, 707; TURNATURI, Sulla rilevanza delle prestazioni sessuali in rapporto al delitto di concussione, AP 1969, 194; VENDITTI, Corruzione (delitti di), EdD, X, 1962, 753; ZANOTTI, La riserva mentale del soggetto passivo nella concussione, AP 1983, 712.

integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Si ha la c.d. corruzione propria.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara)⁷.

-

⁷ Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 318 del codice penale: ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2000, 315; DELL'ANDRO, Osservazioni in tema di corruzione, AP 1953, II, 188; DUPUIS, Corruzione, 1995; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna 1999, 211; GAMBARDELLA, sub art. 318, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 114; GIANNITI, Il problema della corruzione del pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale, SP 1969, 173; GIANNITI, Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale, 1970; GIANNITI, Corruzione e concussione. Riflessioni sui caratteri differenziali, GI, 1995, IV, 43 ss; GROSSO, Corruzione, D. pen, III, 1989, 153; GROSSO, Commento all'art. 6 L. 26 aprile 1990, n. 86, LP 1990, 288; GROSSO, Commento agli artt. 318-322, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1996, 170; MARTINI, Osservazioni sul rapporto strutturale tra collusione e corruzione, RIDPP 1981, 381; MARRA, Corruzione: norma a più fattispecie o disposizione di legge con più norme, CP, 1998, 84; MIRRI, I delitti di corruzione: disciplina positiva e prospettive di riforma, GP 1987, II, 129; MIRRI, Corruzione, EGT, IX, 1991; PAGLIARO, Corruzione per il compimento di un atto discrezionale, G. Cost 1979, 443 (supplemento al n. 10); PAGLIARO, La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione, AP 1945, II, 204; PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, I, Milano, 2000, 80; PANNAIN, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1966; RICCIO, Corruzione (delitti di), NsD, IV, 1959, 899; ROMANO, Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale, RIDPP 1967, 1314; RONCO, Sulla distinzione tra concussione e corruzione, GI, 1998, 1456; SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1995; SEMINARA, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, RIDPP 1993, 951; STORTONI, L'abuso di potere nel diritto penale, 1976; TAGLIARINI, Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale, 1973; VASSALLI, Corruzione propria e corruzione impropria, GP 1979, II, 305; VENDITTI, Il problema del tentativo nel delitto di corruzione, GI 1951, II, 260; VENDITTI, Corruzione (delitti di), EdD, X, 1962, 753; VENDITTI, Il sindacato del Giudice penale sugli atti amministrativi, RIDPP 1965, 28; VIGNALE, Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale, RIDPP 1984, 501.

Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 319 del codice penale: FERRARO, Brevi note in tema di corruzione, CP 1983, 1973; GAMBARDELLA, sub art. 318, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 124; GRISPIGNI, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1953; GROSSO, Corruzione Dpen, III, 1989, 153; GROSSO, Commento all'art. 7 L. 26 aprile 1990, n. 86, LP 1990, 288; GROSSO, sub artt. 318-322, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, coordinato da Padovani, Torino, 1996, 187; GROSSO, Dazione o promessa di danaro al pubblico ufficiale <in ragione delle funzioni esercitate>: corruzione punibile o fatto penalmente atipico?, FI, 1996, II, 414; GROSSO, I delitti conto la pubblica amministrazione, in Codice penale. Parte speciale, diretto da Bricola – Zagrebelsky, IV, Torino, 1996, 254; MIRRI, Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa, RIDPP 1980, 427; MIRRI,

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale).

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati⁸.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale) L'art. 319-quater, aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2005, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale). Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

_

Corruzione. EGT. IX, 1991; PAGLIARO, La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione, RIDPP 1974, 57; PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, I, Milano, 2000, 150; PAGLIARO, Corruzione per il compimento di un atto discrezionale. GCost 1979, 443 (supplemento al n. 10); PANNAIN, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1966; RAMPONI, I delitti di corruzione e il <requisito costitutivo dell'atto di ufficio>. Tra interpretazioni abroganti e suggestioni riformatici, CP, 1999, 3423; SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1995; SEMINARA, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, RIDPP 1993, 951; TAGLIARINI, Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale, 1973; VASSALLI, Corruzione propria e corruzione impropria, GP 1979, II, 305; VENDITTI, Il problema del tentativo nel delitto di corruzione, GI 1951, II, 260; VENDITTI, Corruzione (delitti di), EdD, X, 1962, 753; VIGNALE, Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale, RIDPP 1984, 501.

Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 319 bis del codice penale: SANTACROCE, In tema di aggravanti speciali della corruzione propria, GM 1994, II, 706; Si veda anche sub art. 319 c.p.

8 Bibliografia in materia di corruzione in atti giudiziari: ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2000, 325; GROSSO, Commento all'art. 9 L. 26 aprile 1990, n. 86, LP 1990, 293; GROSSO, Commento agli artt. 318 – 322, in PADOVANI (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 1996, 170; MILITELLO, Sulla corruzione in atti giudiziari, in STILE (a cura di), La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, 1987, 361; MINUTOLI, Spunti problematici in tema di punibilità del corruttore in atti giudiziari, GM 1992, II, 704; PADOVANI, Commento alla riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, CG 1990, 542; PAGLIARO, Principi di diritto penale. Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2000, 205; PALAZZO, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d'insieme, RIDPP 1990, 815; SEMINARA, sub art. 319 ter, in Commentario breve al codice penale, a cura di Crespi, Stella, Zuccalà, Padova, 1999, 841; VERZERA, L'art. 319 ter: una nuova figura di illecito, GM 1992, II, 704.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati⁹.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale).

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli¹⁰.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale).

Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti

_

⁹ **Bibliografia in materia di delitti del corruttore:** GROSSO, Commento agli artt. 9,10 e 11 L. 26 aprile 1990, n. 86, LP 1990, 293; MIRRI, Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa, RIDPP 1980, 427; SEGRETO – DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 1995; VENDITTI, Corruzione (delitti di), EdD, X, 1962, 753. Cfr. anche bibl. sub artt. 318, 319 e 319-ter.

¹⁰ Bibliografia in materia di istigazione alla corruzione: ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2000, 328 ss; DE ROBERTO, Tentativo di corruzione e istigazione alla corruzione, AP 1957, II, 404; FIANDACA – MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 1999, 231; GROSSO, Commento all'art. 12 L. 26 aprile 1990, n. 86, LP 1990, 299; GROSSO, Commento agli artt. 318 – 322, in PADOVANI (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 1996, 170; GROSSO, I delitti contro la pubblica amministrazione, in Codice Penale. Parte speciale, diretto da Bricola – Zagrebelsky, IV, Torino, 1996, 264; MARRA, Alchimie giuridiche dell'istigazione alla corruzione: concorso materiale di reati tra promessa corruttiva e successiva dazione?, RIDPP 1997, 274; PAGLIARO, Principi di diritto penale. Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2000, 211; SEGRETO – DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 1995.

passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis)¹¹. Si rileva, infine, che l'art. in commento estende l'applicazione degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale anche "alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione".

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis del codice penale) (12)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro od altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 del codice penale) (13)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila (euro 1.032). La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

13

¹¹ **Bibliografia:** PELISSERO, sub art. 3, in Commento alla L. 29 settembre 2000, n. 300, LP, 2; SALVADORI, La lotta alla corruzione nei rapporti economici internazionali, in Studi di diritto internazionale dell'economia, a cura di PORRO, Torino, 1999, 266.

¹² Fattispecie di reato inserita nell'art. 25 D.Lgs 231/2001 dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019;

¹³ Fattispecie di reato introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020;

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898) (14)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 del codice penale) (15)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 del codice penale) (16)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, mentre da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

Abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale) (17)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o

¹⁴ Fattispecie di reato introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020;

¹⁵ Fattispecie di reato introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020;

¹⁶ Fattispecie di reato introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020;

¹⁷ Fattispecie di reato introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020;

di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

In merito ai reati richiamati dagli art. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, le aree aziendali a rischio sono quelle che per qualsiasi motivo entrano in contatto con esponenti della pubblica amministrazione, sia per la concessione di contributi pubblici; sia per le operazioni che vedono la pubblica amministrazione come parte contraente; sia per il rilascio di certificati, licenze, concessioni o altro; sia in caso di ispezioni o verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni o degli organi di vigilanza (per esempio: uffici amministrativi, contabili, addetti alle segnalazioni di vigilanza, direzioni e segreterie generali).

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione.

L'analisi dei processi aziendali di Asco Filtri S.p.a. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione:

- 1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- 2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- **3.** gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge (adempimenti fiscali e tributari; adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi; adempimenti in materia di salute e sicurezza; adempimenti in materia ambientale);
- 4. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 626/1994 e successive modifiche/integrazioni): si tratta della attività connessa agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e l'igiene sul lavoro e ai relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni;
- 5. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività caratteristiche della Società: si tratta dell'attività concernente la richiesta e l'ottenimento dalla Pubblica Amministrazione di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività caratteristiche della Società quali, a titolo esemplificativo, la licenza commerciale per la vendita di beni e servizi;

- 6. rapporti con Enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti) ed assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata: si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali nonché della gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- 7. rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza): si tratta dell'attività inerente la gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza;
- 8. gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche; adempimenti di formalità e rapporti di carattere straordinario quali ad esempio verifiche o ispezioni: si tratta dell'attività di gestione delle verifiche/ispezioni per esempio in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti (es.: ASL ecc.) e di cura dei relativi adempimenti, nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità giudiziarie, fiscali ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni;
- 9. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria: si tratta dell'attività relativa alla i) predisposizione e trasmissione alla Amministrazione finanziaria di dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi nonché ii) alla gestione delle visite ispettive in materia fiscale;
- 10. gestione dei contenziosi giudiziali in genere: si tratta della attività di gestione di un contenzioso relativo a qualunque tipologia di vertenza;
- 11. gestione degli adempimenti doganali correlati ai prodotti importati/esportati;
- 12. gestione di *software* di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici: si tratta della gestione di applicativi software forniti da soggetti pubblici, così come della trasmissione telematica di dati a soggetti pubblici.

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, nonché le *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, ed è stato successivamente adattato alle caratteristiche specifiche della Società.

Il Modello, per quanto riguarda i reati nei confronti della pubblica amministrazione, è strutturato su distinti livelli di controllo:

- *standard* di controllo fissi: devono essere sempre presenti in tutte e ciascuna delle attività sensibili sopra individuate;
- standard di controllo relativi alle "modalità di gestione delle risorse finanziarie": si tratta, con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 6,

secondo comma, lett. c) del D.lgs. 231/2001, dei sistemi di controllo inerenti la gestione delle risorse finanziarie e di ogni altri strumento con il quale la Società potrebbe veicolare denaro, beni o vantaggi verso soggetti pubblici. Tali strumenti sono stati, in particolare, individuati oltre che nella a) gestione delle risorse finanziarie in senso stretto; b) nel conferimento di incarichi e consulenze; c) nella concessione di utilità e d) nella assunzione di personale. Si precisa che, in tali casi, la rischiosità è legata ad eventuali utilizzi distorti degli strumenti sopra citati con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. Nell'ambito di tali controlli si è operata una distinzione tra i controlli cd "sostituibili" e i controlli cd di "back-up". La prima categoria di controlli individua regole da applicarsi in via prima istanza ed in via preferenziale. Tali controlli tuttavia, se non applicabili a causa di una oggettiva impossibilità organizzativa, procedurale o tecnica, possono essere sostituiti – da qui la loro definizione di controlli sostituibili - con altri presidi di controlli definiti appunto di back-up. I controlli di back-up individuano quindi i controlli da utilizzare in sostituzione dei corrispondenti standard sostituibili. I controlli sostituibili e di back up qui citati si riferiscono e si applicano a tutte le attività sensibili sopra individuate per quella parte in cui dette attività sono caratterizzate dalla gestione di "risorse finanziarie";

 standard di controllo specifici: fermi restando i controlli fissi, sostituibili e di back up sopra indicati, sono inoltre previsti dei controlli aggiuntivi di carattere specifico.

Gli standard di controllo fissi sono:

- 1. **segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **2. norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività;
- **3. poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi;
- **4. tracciabilità:** il soggetto che firma le comunicazioni scritte alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Gli standard di controllo sostituibili sono:

- A divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- B divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione;

- C divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità;
- **D** divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale;
- E divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*: il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*.

Nel caso in cui non siano applicabili gli *standard* sostituibili, sono previsti i seguenti *standard* di controllo di *back up*.

Per il divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia (A):

- Backup A1 autorizzazione formale: deve esistere una autorizzazione formalizzata alla spesa/conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- **Backup A2** procedura: deve esistere una procedura che preveda il coinvolgimento di altri soggetti e/o funzioni per disposizioni di pagamento;
- **Backup A3** *report*: devono esistere *report* periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- **Backup A4 documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate/incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

Per il divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia (B):

- Backup B1 autorizzazione formale: deve esistere una autorizzazione formalizzata al conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- **Backup B2 lista di fornitori:** l'incarico deve essere conferito sulla base di una lista di fornitori / consulenti / professionisti, gestita dall'unità competente. L'inserimento / eliminazione dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. L'individuazione all'interno della lista deve essere motivata e documentata:
- **Backup B3** *report*: devono esistere *report* periodici sugli incarichi conferiti con motivazioni e nominativi, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- **Backup B4 documentazione:** devono esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

Per il divieto di concessione di utilità in autonomia (C):

- **Backup C1 autorizzazione formale:** deve esistere un'autorizzazione formalizzata a conferire utilità;
- **Backup C2 elenco degli omaggi:** gli omaggi devono essere selezionati da un elenco gestito dal servizio competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione;
- **Backup C3 lista dei fornitori:** gli eventuali fornitori delle utilità devono essere scelti all'interno di una lista gestita dal servizio acquisti. L'inserimento / eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e documentata;
- **Backup C4** *report*: devono esistere *report* periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi/beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- **Backup C5 documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

Per il divieto di assunzione di personale in autonomia (D):

- **Backup D1** autorizzazione: deve esistere un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale;
- **Backup D2 procedure:** devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati;
- **Backup D3** report: devono esistere *report* periodici sulle assunzioni e sulle modalità di selezione inviati all'unità competente;
- **Backup D4 documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle assunzioni effettuate.

Per il divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard (E):

- **Backup E1** autorizzazione: deve esistere un'autorizzazione formalizzata alla concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*;
- **Backup E2** *report*: devono esistere *report* periodici sui prodotti/servizi concessi a condizioni diverse da quelle *standard*, con l'indicazione dei soggetti ai quali sono stati concessi e della motivazione, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- **Backup E3 documentazione:** devono esistere documenti giustificativi dei prodotti/servizi concessi a condizioni diverse da quelle *standard* con motivazione, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

Sono infine previsti degli *standard* di controllo specifici per la **sicurezza informatica** che prevedono l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute Reg. Ue 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. 101/08 e nelle *best practice* internazionali.

Tali standard specifici sono quelli di seguito indicati:

- **autenticazione ai sistemi:** è richiesta l'autenticazione individuale degli utenti tramite *log in* e *password* od altro sistema di autenticazione sicura;
- sistema di autorizzazione alle operazioni eseguibili sui dati: deve essere previsto un sistema di autorizzazione (profili di utilizzo) per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità ad un sottoinsieme dei dati stessi;
- liste di controllo: devono essere disponibili liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti, nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione;
- **obblighi degli utenti:** devono esistere procedure che definiscono gli obblighi degli utenti nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- altre misure di protezione: devono essere documentate le principali misure di protezione adottate (politica di aggiornamento dell'antivirus, misure di back up, ecc.).

CAPITOLO 2 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. I delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001.

Associazione per delinguere (articolo 416 del codice penale). 18

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, cod. pen. ¹⁹ Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.²⁰

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.²¹

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.²²

¹⁸ Bibliografia in materia di associazione per delinquere: DE BELLA, *Il reato di associazione a* delinquere, Torino, 1933; COSTA, "Associazione per delinquere", in N.D.I., I, Torino, 1937, 1032 ss.; BOSCARELLI, "Associazione per delinquere", in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 865 ss.; CONTIERI, I delitti contro l'ordine pubblico, Milano, 1961, 65 ss.; PATALANO, L'associazione per delinguere, Napoli, 1971; INSOLERA, L'associazione per delinquere, Padova, 1983, con esauriente appendice bibliografica; ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, GP, 1985, II, 286

¹⁹ Art. 416, primo comma, cod. pen.: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni".

²⁰ Si veda DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, voce del Digesto delle Discipline Penalistiche, 2002, p. 298.

²¹ Si veda DE FRANCESCO, cit., p. 293.

²² Si veda FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale*, *Parte Generale*, Terza Edizione, pp. 476-479; gli Autori, menzionano, a titolo esemplificativo, il caso del politico o del professionista che, pur non essendo formalmente "affiliato" all'associazione mafiosa di "Cosa nostra", realizzi in modo stabile o sistematico comportamenti che ridondano a vantaggio dell'associazione stessa (ad esempio, garantendo l'assegnazione di appalti o prestando in modo continuativo consulenza legale ovvero realizzando condotte dirette ad assicurare l'impunibilità o ad "aggiustare" i processi ecc.). La giurisprudenza ha chiarito che caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia

Associazione di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale). 23

L'art. 416-bis cod. pen. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

La L. n. 69/2015 ha aggiunto la previsione che la norma si applichi anche alle associazioni straniere.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-ter del codice penale).

_

l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'affectio societatis, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo. Se non sono ravvisabili tali elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un concorso esterno. Chiamate, di recente, a pronunciarsi sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 21-5-2003, n. 22327, hanno precisato che è configurabile il concorso c.d. esterno nel reato associativo (nella specie, associazione di tipo mafioso) in capo alla persona che, priva dell'affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

²³ **Bibliografia in materia di associazione di tipo mafioso**: SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1984; TURONE, *Le associazioni di tipo mafioso*, Milano, 1984; FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13-9-1982, n. 646, LP*, 1983, 257 ss.; MACRI'-MACRI', *La legge antimafia*, Napoli, 1983, 10 ss.; PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1985, 222 ss., con ampi riferimenti. Particolarmente utile, per la ricostruzione degli indirizzi dottrinali che giurisprudenziali, il quadro delineato da FIANDACA, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, FI*, 1985, V, 301 ss.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Si tratta di un'ipotesi di reato simile a quella prevista dal comma tre dell'art. 416-bis, con la differenza che tale reato ricorre quanto il condizionamento del diritto di voto avviene non mediante la forza di intimidazione del vincolo associativo, ma mediante l'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale).

La norma in esame punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, sequestra una persona. La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva la morte del sequestrato, la pena è aumentata fino all'ergastolo, qualora tale evento sia cagionato dal sequestrante.

La norma prevede diverse attenuazioni di pena per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, ovvero per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

La norma in esame si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona. Pertanto, la norma in questione intende tutelare tanto il bene giuridico della libertà personale, quanto il bene giuridico della intangibilità del patrimonio.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).²⁴

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

-

²⁴ **Bibliografia in materia di traffico di stupefacenti:** FLICK, *Droga e legge penale*, Milano, 1979; DI GENNARO, *La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati*, Milano, 1982; ASSINI, AMBROSINI, FORTUNA, SIGNORELLI, MAMMONE, *La disciplina degli stupefacenti*, Roma, 1988; FARGNOLI, *Droga e tossicodipendenti*, Milano, 1990; FORTUNA, "Stupefacenti. Diritto interno", in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1178; RONCO, *Il controllo penale degli stupefacenti*, Napoli, 1990; AMBROSINI, *La riforma della legge sugli stupefacenti*, Torino, 1991; DUBOLINO, *Il codice delle leggi sugli stupefacenti*, Piacenza, 1991; AMATO, *Droga e attività di polizia*, Roma, 1992; DI GENNARO-LA GRECA, *La droga. Traffico, abusi, controlli*, Milano 1992; PALAZZO, *Consumo e traffico degli stupefacenti*, Padova, 1993; AMATO-FIDELBO, *La disciplina penale degli stupefacenti*, Milano, 1994; AMATO, *Teoria e pratica degli stupefacenti*, Roma, 1995.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) codice di procedura penale. I reati previsti da tale norma sono: illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della

La norma in esame mira ad impedire che sul territorio dello Stato vengano introdotte, fabbricate in modo illegale, cedute o detenute armi da guerra o clandestine, salvo i casi in cui ciò sia consentito.

Eventuali profili di rischio per la Società in ordine a tali fattispecie di reato appaiono alquanto remoti.

<u>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.</u> per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di criminalità organizzata.

Data la genericità delle fattispecie di reato contemplate, l'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare molteplici attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie dei reati di criminalità organizzata di cui agli artt. 416 c.p., 416-bis c.p., 416-ter c.p. e 74 D.P.R. 309/1990, richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Infatti, potenzialmente qualsiasi attività, relazione e/o rapporto commerciale o finanziario con soggetti terzi potrebbe dar luogo alla commissione di detti reati.

Al contrario, è stata ritenuta estremamente remota la possibilità di commissione di uno dei reati di cui agli artt. 630 c.p. e 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.c..

3. Il sistema dei controlli.

legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il sistema dei controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite dalle linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché dalle *best practice* internazionali.

Per ognuna delle attività sono stati individuati i seguenti standard di controllo.

- **A_1 Segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **B_1 Norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività.

- C_1 Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e poteri autorizzativi.
- **D_1Tracciabilità**: le caratteristiche del processo sottostante alla firma delle comunicazioni scritte a terzi nell'ambito delle fattispecie di attività sensibili devono poter consentire la ricostruzione e la tracciabilità delle fasi che hanno portato alla sottoscrizione del documento.
- **E_1 Verifiche preventive:** devono essere effettuate delle scrupolose ed attente verifiche preventive, nei limiti delle normative vigenti in particolar modo in materia di *privacy* dei requisiti di onorabilità offerti dai soggetti terzi con cui la Società è in rapporti.
- F_1 Conoscenza della controparte/cliente: si procederà ad un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società, che consenta un'adeguata conoscenza delle controparti coinvolte nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.
- **G_1 Conoscenza e selezione dei consulenti od agenti**: l'eventuale coinvolgimento di consulenti, agenti o fornitori di servizi deve presupporre un'adeguata conoscenza degli stessi, la verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.

Relativamente all'attività sensibile "gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari" gli standard di controllo sono i seguenti.

- **A_3** Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **B_3** Norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività.
- C_3 Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e poteri autorizzativi.
- **D_3 Tracciabilità**: le caratteristiche del processo sottostante alla firma delle comunicazioni scritte agli amministratori, ai dipendenti e ai terzi nell'ambito delle fattispecie di attività sensibili devono poter consentire la ricostruzione e la tracciabilità delle fasi che hanno portato alla sottoscrizione del documento.

CAPITOLO 3 I REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO

1. I reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale).

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa 516 euro a 3.098 euro:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La norma in esame sanziona i comportamenti idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo le seguenti modalità di condotta:

- contraffazione (ossia produzione di monete da parte di soggetti non autorizzati, in modo da ingannare il pubblico);
- alterazione (ossia modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, col fine di creare l'apparenza di un valore superiore);
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione (l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete contraffatte altrove, la detenzione consiste nel disporre della moneta contraffatta o alterata, la spendita e messa in circolazione consistono nell'uso o comunque nella messa in circolazione della moneta);
- acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione (l'acquisto consiste nella compravendita di monete falsificate mentre la ricezione consiste nell'esser destinatario delle monete falsificate per effetto di un trasferimento diverso dalla compravendita).

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale).

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei commi n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale).

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale). Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

Anche in questa ipotesi, in considerazione dell'attività oggetto della Società, si ritiene assai remota la sussistenza di profili di rischio per la Società in ordine a tali fattispecie.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale).

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i *valori di bollo*.

In particolar modo, l'art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli articoli 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

L'art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, è nel secondo comma dell'art. 464, richiesta solo in relazione all'uso, posto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede.

Eventuali profili di rischio per la Società in ordine a tali fattispecie, sono da considerare, in accordo con quanto previsto dalle Linee guida di Confindustria, assai remoti.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale).

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

<u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di</u> monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale).

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale del reato in esame (carta filigranata, filigrana, strumenti destinati esclusivamente alla falsificazione, ologrammi o altri componenti della moneta destinati a garantirne l'autenticità), si ritiene assai remota la sussistenza di profili di rischio per la Società in ordine a tali fattispecie.

<u>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (articolo 473 del codice penale)</u>.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

<u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale).</u>

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

In considerazione dell'attività oggetto della Società, che non fa sostanzialmente uso di denaro contante e valori di bollo, utilizzando sistemi di pagamento (sia in entrata e che in uscita) mediante sistema bancario, sempre tracciato, si ritiene assai remota la sussistenza di profili di rischio per la Società in ordine alle fattispecie sopra descritte.

In ogni caso, l'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di appurare che le ipotesi di reato sopraindicate, qualora realizzate, difficilmente potrebbero configurare un coinvolgimento della Società Asco Filtri S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

Gli accertamenti svolti presso la Società hanno, infatti, permesso di verificare che la possibilità di commissione di uno dei reati indicati nel capitolo in esame deve intendersi remota proprio in considerazione del sostanziale inutilizzo di denaro contante e valori di bollo.

CAPITOLO 4 I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*) del d.lgs. 231/2001, aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017.

<u>False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c. 25) e false comunicazioni sociali delle</u> società quotate (articolo 2622 del codice civile ²⁶).

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

²⁵ Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

²⁶ L'art. 11 della legge 69/2015 prevede: "L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

¹⁾ le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

²⁾ le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

³⁾ le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

⁴⁾ le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»"

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da quest'ultimi commesso²⁷;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge.

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitino di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)

Se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.

Impedito controllo (articolo 2625 c.c.).

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

soggetti attivi sono gli amministratori;

 si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

⁻

²⁷ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile).

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati di cui agli artt. 2626 e 2627 del codice civile, si ritiene assai remota la sussistenza di profili di rischio per la Società in ordine a tali fattispecie.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Il reato viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, pertanto, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo – indirizzato in particolare agli amministratori – al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c. c.).

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.).

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

soggetti attivi sono i liquidatori;

costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 28

L'art. 2635 c.c., introdotto dalla L. n. 190/2012 è stato recentemente modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Il nuovo testo prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (29).

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (30).

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

²⁸ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

²⁹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

³⁰ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.».

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. (31).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) (32)

L'art. 2635 bis c.c. è stato recentemente modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Il nuovo testo prevede che "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti gli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[Si procede a querela della persona offesa. (33)]".

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.).

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.).

La condotta delittuosa è costituita dal diffondere notizie false, ovvero dal porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

³¹ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole "utilità date o promesse" con le parole "utilità date, promesse e offerte".

³² Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3;.

³³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Data la specificità del reato, i profili di rischio con riferimento a tale fattispecie di reato appaiono abbastanza remoti.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari³⁴, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi³⁵.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari.

L'analisi dei processi aziendali di Asco Filtri S.p.a. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

_

³⁴ L'art. 15, comma 1, lett. c) della legge 262/2005 estende anche a tali soggetti la responsabilità nel caso in cui pongano in essere la condotta penalmente sanzionata.

³⁵ Bibliografia in materia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: ANTOLISEI/CONTI, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, I reati societari, ecc., Milano, 2002; MUSCO, I nuovi reati societari, Giuffrè, 2002; AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda e Seminara, Padova, 2002; AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Alessandri, Milano, 2002; I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a cura di Giunta, in Le nuove leggi del diritto dell'economia, Torino, 2002; CARMONA, Premesse a un corso di diritto penale dell'economia, Padova, 2002; CICCIA, I nuovi reati societari, Napoli, 2002; BOLOGNINI, BUSSON, D'AVIRRO, I reati di false comunicazioni sociali, Milano, 2002; SCIUMBATA, I reati societari, Milano, 2002; BORSARI, SANTINI, Il falso in bilancio, Milano, 2002; COMOLI, Il falso in bilancio. (Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo), Milano, 2002; GENNARI e TRAVERSI, Le false comunicazioni sociali, Napoli, 2002; TARGETTI, Reati societari. La riforma del falso aziendale, Milano, 2002; CAPELLO, Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari, Padova, 2002; SANTORIELLO, Il nuovo diritto penale delle società, Torino, 2003; CRISTIANI, Commentario di diritto penale delle società e del credito, Torino, 2003; DI AMATO, Diritto penale dell'impresa, Milano, 2003; PEDRAZZI, ALESSANDRI e Altri, Manuale di diritto penale dell'impresa, Bologna, 2003.

- 1. Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, al pubblico ed ai creditori.
- 2. Gestione di rapporti con il Collegio Sindacale, Società di revisione e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.
- **3.** Operazioni su azioni o quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili.
- **4.** Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazioni delle assemblee.
- 5. Liquidazione di società.

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché le *best practice* internazionali.

Per ognuna delle attività sono stati individuati standard di controllo specifici.

Relativamente all'attività sensibile di "redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, al pubblico ed ai creditori" gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

- **A_1 Norme:** devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico (e situazioni infrannuali) e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità della normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati.
- **B_1 Istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere istruzioni rivolte alle funzioni/Unità, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio in relazione alle chiusure annuali ed infrannuali (per il bilancio civilistico) nonché le relative modalità e la tempistica.
- C_1 Tracciabilità: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione/Unità coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevedrà che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in modo automatico e non automatico).
- **D_1 Modifiche ai dati contabili:** ogni modifica ai dati contabili di funzione/Unità può essere effettuata solo dalla funzione/Unità che li ha generati.
- **E_1** Riunioni tra società di revisione e collegio sindacale: devono essere effettuate una o più riunioni tra la società di revisione e il collegio sindacale, prima della

seduta del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione; dovrà essere redatto un *report* da trasmettere all'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto i temi discussi nel corso di tali riunioni.

- F_1 Conservazione del fascicolo di bilancio: devono esistere regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.
- **G_1 Regole di comportamento:** devono esser previste regole di comportamento, rivolte agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, che richiedano la massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Relativamente all'attività sensibile inerente la "gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo" gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

- **A_2** Obbligo di comportamento e collaborazione: devono esistere direttive che sanciscano obblighi di collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci.
- **B_2** Selezione della società di revisione e sua indipendenza nel mandato: deve esistere una disposizione aziendale, che regolamenti le fasi di selezione della società di revisione contabile, e devono esistere regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato, aderenti alle disposizioni normative emanate al fine di evitare che l'incarico sia affidato o permanga in capo a società di revisione che si trovano in una situazione di incompatibilità con la Società.
- **C_2** *Report*: obbligo di riporto periodico al vertice sullo stato dei rapporti con la società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con la stessa.
- **D_2 Tracciabilità**: deve essere garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con soci, collegio sindacale e società di revisione.

Relativamente all'attività sensibile inerente ad "operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- **A_3 Utili e riserve**: esistenza di una procedura che regolamenti la predisposizione di una relazione per il consiglio di amministrazione che giustifichi la proposta di distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
- **B_3 Documentazione:** adeguata giustificazione, documentazione e relativa archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni

infrannuali da parte dell'amministratore delegato e del consiglio di amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.

Relativamente all'attività sensibile inerente la "attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- **A_4 Procedure autorizzative**: esistenza di un flusso autorizzativo strutturato in materia di predisposizione di progetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.
- **B_4** Gestione del verbale d'assemblea: deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale dell'assemblea.

Relativamente all'attività sensibile inerente a "**liquidazione di società**", lo *standard* di controllo specifico è il seguente.

A_5 Regole di comportamento: devono esistere regole di comportamento che invitino tutti coloro che svolgono attività di liquidatori (anche di fatto) a comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione. Tali regole di comportamento devono, nello specifico, indicare che la società sottolinea il dovere di non procedere alla distribuzione ai soci dei beni sociali prima di aver soddisfatto le pretese dei creditori sociali o di aver accantonato le risorse a tal fine necessarie.

CAPITOLO 5 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001.

L'art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Qui di seguito riportiamo, in via esemplificativa, l'art. 270, 270-bis e l'art. 270 ter del codice penale, tre delle disposizioni più significative ai fini della normativa in oggetto.

Associazioni sovversive (art. 270 del codice penale).

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

1.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità dell'ente, si indicano le fattispecie di:
 - o riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);
 - o disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
 - o reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- <u>L. 342/1976</u>: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- <u>L. 422/1989</u>: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

La natura dei reati in esame (tanto *sub* § 1.1 quanto *sub* § 1.2) rende remoto il rischio per i dipendenti della Società, salvo il caso in cui venga concesso, ai possibili autori del reato, la commercializzazione di un supporto, nella

consapevolezza che, quest'ultimo, verrà utilizzato per la realizzazione di uno dei reati sopra indicati.

Pertanto una riduzione del rischio potrà aversi solo con una corretta e completa conoscenza della clientela ed una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui il servizio viene effettuato e delle ragioni per cui viene richiesto.

1.3 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25-quater a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

Anche per questa tipologia di reati, una riduzione del rischio potrà quindi aversi con una corretta e completa conoscenza della clientela e una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'analisi dei processi aziendali di Asco Filtri S.p.a. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001.

In generale, tutte le attività ricomprese nelle aree a rischio devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tale attività, contenuti nel Codice Etico.

Come, infatti, stabilito in quest'ultimo documento i rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti, ...) devono essere improntati sulla lealtà, correttezza, trasparenza e riservatezza, nel rispetto dello spirito di collaborazione. Invero, l'osservanza di tali principi dovrà essere richiesta anche agli stessi terzi, ai quali dovrà essere, quindi, portato a conoscenza il contenuto del Codice Etico.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili od a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

1. gestione dei rapporti con i partner commerciali;

- 2. selezione e qualifica dei fornitori di beni e servizi;
- 3. apertura/chiusura e gestione dei c/c bancari, postali;
- 4. registrazione degli incassi e dei pagamenti;
- 5. verifica estratti conti bancari;
- **6.** gestione della piccola cassa aziendale;
- 7. gestione dei rapporti con gli intermediari commerciali;
- **8.** gestione adempimenti doganali;
- 9. gestione liberalità e sponsorizzazioni.

Con riferimento a tale ultima attività si ritiene opportuno precisare che la stessa è emersa in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, ma nel corso delle interviste con le persone chiave si è constatato che di fatto -allo stato- tale attività è inconsistente. La decisione di mantenere dette attività nell'elenco di quelle sensibili è motivata dal fatto che, in futuro non si possa escludere il compimento di atti di liberalità e/o sponsorizzazioni.

3. Il sistema dei controlli.

In linea generale, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori di Asco Filtri S.p.a., nonché tutte le altre controparti contrattuali di quest'ultima, nell'ambito dell'attività dalle stesse svolte, devono rispettare, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate.

Nella gestione dei rapporti con i privati ed i partner commerciali italiani od esteri devono essere, in particolare, rispettati i seguenti principi generali di controllo:

- i. devono intendersi vietate le operazioni finanziarie e/o commerciali con partner che utilizzano strutture societarie opache e/o che impediscono l'identificazione univoca del proprio assetto societario (proprietà) e/o dei reali beneficiari dell'operazione;
- ii. le operazioni contabili devono essere tracciabili, nel rispetto delle procedure contabili disposte dalla stessa Società;
- iii. devono intendersi vietate le operazioni con soggetti (persone fisiche o giuridiche) inseriti nelle Liste diramate dalle Autorità nazionali (UIF) ed internazionali (OFAC; UE) di soggetti sospettati di legami con organizzazioni terroristiche nazionali e/o internazionali, nonché con Banche e/o intermediari finanziari censiti nelle stesse liste.
- iv. devono essere portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza le eventuali transazioni finanziarie con trust, società anonime e strutture giuridiche volte a celare l'assetto societario;
- v. in caso di visite ispettive e/o richieste di informazioni da parte di Autorità investigative in merito ad indagini in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, è fatto obbligo di avvertire immediatamente gli Amministratori, nonché l'Organismo di Vigilanza e fornire alle Autorità tutta la documentazione richiesta.

Con, invece, specifico riferimento alle singole attività individuate, il sistema dei controlli, applicabili a quest'ultime, è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla

normativa e dalle *best practice* internazionali in tema di repressione del finanziamento del terrorismo, ed è stato successivamente adottato dalla Società.

Gli *standard* di controllo, relativi ai delitti di cui all'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte" che è ravvisabile in tutti quei casi in cui la Società ha rapporti con soggetti esposti ad una possibile commissione dei delitti in oggetto.

- **A_1** Preventiva conoscenza della controparte/cliente/fornitore: per ogni prestazione dei servizi della Società si procederà ad un'adeguata e preliminare istruttoria documentata, cui partecipano e deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società, che consenta un'adeguata conoscenza della controparte/cliente/fornitore, nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.
- **B_1** Preventiva conoscenza e selezione dei consulenti e degli agenti: l'eventuale coinvolgimento di consulenti, agenti o fornitori di servizi deve presupporre un'adeguata e preliminare conoscenza degli stessi, la verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.
- C_1 Assistenza di un legale nella revisione delle condizioni contrattuali di vendita, qualora diverse dagli standard adottati dalla Società.
- **D_1** Formalizzazione dei rapporti commerciali tramite la stipula di ordini/accordi/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico e del Modello adottato dalla Società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.
- **E_1 Monitoraggio** dell'attività svolta dai partner commerciali e dai consulenti o dagli agenti di cui la Società si avvale.

Relativamente alle attività sensibili di "apertura/chiusura e gestione dei c/c bancari, postali", "registrazione degli incassi e dei pagamenti", "verifica estratti conti bancari", "gestione della piccola cassa aziendale" e "gestione dei rapporti con gli intermediari commerciali" gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **A_2 Monitoraggio**: deve svolgersi un'attività di monitoraggio con riferimento alle procure in essere e la comunicazione, delle stesse, agli istituti di credito con cui la Società intrattiene rapporti. Devono, inoltre, essere monitorati gli accessi al sistema di internet-banking ed i pagamenti ricevuti e/o effettuati su c/c bancari di istituti di credito con sede in Paesi ritenuti a rischio terrorismo;
- **B_2 Introduzione procedure**: devono essere introdotte e successivamente adottate specifiche procedure volte a definire le modalità:
 - di gestione dei rapporti con gli istituti di credito per attività quali, ad esempio, l'apertura e la chiusura dei conti correnti;
 - di gestione dei pagamenti e delle relative autorizzazioni;

- di autorizzazione delle disposizioni di pagamento;
- di rilevazione e di reporting di eventuali casi di anomalia (es. doppia fatturazione) nella gestione dei pagamenti;
- di esecuzione delle riconciliazioni periodiche della cassa aziendale;
- di controllo circa la correttezza dei pagamenti da effettuarsi nei confronti dei partner commerciali, nonché dei collaboratori od agenti di cui la Società si avvale;

Relativamente alle attività sensibili di **"gestione adempimenti doganali**" gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

A 3 Controllo delle attività di importazione, con particolare riferimento a:

- attività di c.d. "sdoganamento delle merci";
- attività di verifica della documentazione doganale;

B 3 Controllo delle attività di esportazione, con particolare riferimento a:

- verifica delle autorizzazioni alle esportazioni;
- verifica della documentazione doganale;
- verifica della documentazione richiesta dalle normative di settore.

Relativamente alle attività sensibili di **"gestione liberalità e sponsorizzazioni**" gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **A_4 Preventiva definizione** degli importi massimi e delle categorie di destinatari di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- **B_4** Introduzione iter autorizzativo per l'approvazione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali.
- C 4 Registrazione delle liberalità e sponsorizzazioni effettuate.

CAPITOLO 6 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili richiamati dall'articolo 25-quater.1 del d.lgs. 231/2001.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis del codice penale). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

La *ratio* di questa norma è quella di sanzionare quegli enti e strutture, in particolar modo strutture sanitarie e organizzazioni di volontariato, che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno di pratiche mutilatine vietate. Pertanto, non sono state individuate attività di Asco Filtri S.p.a. nel cui ambito potrebbe essere commessa tale fattispecie di reato.

CAPITOLO 7 I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

I profili rischio rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui il dipendente della Società agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito va sottolineato che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla Società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo.

1.1 Reati finalizzati alla repressione della tratta delle persone.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse all'erogazione, in qualsiasi forma, di finanziamenti di singoli o associazioni, che:

- riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p., 600bis c.p.,);
- pongano in essere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero le inducano o le costringano, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 c.p.);
- acquistino o alienino o cedano una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.).

1.2 Reati finalizzati alla repressione della pedofilia.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse all'erogazione, in qualsiasi forma, di finanziamenti, ovvero alla gestione dei beni facenti capo a soggetti, singoli o associazioni, che:

- inducano alla prostituzione un minore o ne favoriscano o ne sfruttino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, atti sessuali con un minore (art. 600-bis c.p.);
- sfruttino minori per realizzare esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero detengano o facciano commercio o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, pubblicizzino tale materiale, ovvero notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);

- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).
- realizzino immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse 600-quater.1. c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la personalità individuale.

L'analisi dei processi aziendali di Asco Filtri S.p.a. ha consentito di ritenere che non vi siano attività maggiormente sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili all'attività individuata, è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa, dalle Linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e dalle *best practice* internazionali.

Gli *standard* di controllo, relativi ai delitti di cui all'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte", che è ravvisabile in tutti quei casi in cui la Società ha rapporti con soggetti esposti alla possibile commissione dei reati in oggetto.

Gli standard di controllo sono i seguenti:

- A_1 Conoscenza della controparte/cliente: per ogni prestazione dei servizi della Società si procederà ad un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società, che consenta un'adeguata conoscenza della controparte/cliente nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.
- **B_1** Conoscenza e selezione dei consulenti/fornitori: l'eventuale coinvolgimento di consulenti o fornitori deve presupporre un'adeguata conoscenza degli stessi, la verifica sulla base delle informazioni a disposizione della Società dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.
- C_1 Conoscenza e selezione del personale: per ogni assunzione si procederà ad un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e deliberano i soggetti e le funzioni interessate, che consenta un'adeguata conoscenza del personale in via di assunzione, nonché all'adozione di idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.

CAPITOLO 8 I REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

1. I reati in materi di abusi di mercato richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 D. Lgs. 58/1998).

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni

Manipolazione del mercato (articolo 185 D. Lgs. 58/1998).

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)

Come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, le strategie abusive e, comunque, manipolative del mercato dalle quali potrebbe derivare una responsabilità *ex* art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 sono poste in essere da società emittenti, da società in via di quotazione (ovvero dalla controllante della società in via di quotazione) o da società che siano molto attive sui mercati finanziari.

Altre fattispecie di abusi di mercato (art. 187 quinquies TUF)

<u>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg UE 596/2014)</u>

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg UE 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Non essendo Asco Filtri S.p.a. una società emittente né in via di quotazione, le uniche responsabilità potrebbero derivare dalla frequenza degli investimenti sul mercato. Dal momento che dall'analisi dei processi aziendali di Asco Filtri S.p.a. è emerso che la società non investe sui mercati regolamentati, non state individuate attività della società nel cui ambito potrebbero essere commesse tali fattispecie di reato.

CAPITOLO 9 I REATI TRANSNAZIONALI

1. La legge 16 marzo 2006 n. 146.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa³⁶.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

³⁶ L'articolo 10 della Convenzione rubricato *Responsabilità delle persone giuridiche* così recita:

[&]quot;1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

^{2.} Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

^{3.} Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

^{4.} Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs.
 n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).³⁷

Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146/2006, omettendo la descrizione degli artt. 416 c.p., 416-bis c.p. e 74 D.P.R. 309/1990, per la quale si rimanda al precedente Capitolo 2.

<u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u> (articolo 291-quater del D.P.R. <u>23 gennaio 1973, n. 43).³⁸</u>

_

³⁷ Bibliografia in materia di reati transnazionali e responsabilità amministrativa degli enti: CERQUA, Responsabilità degli enti: si amplia la categoria dei reati-presupposto, in Diritto e Pratica delle Società, n. 10, 2006; BARTOLOMUCCI, Reato transnazionale – Ultima (opinabile) novellazione al d.lgs. n. 231/2001, in Le Società, n. 9, 2006; ASTROLOGO, La nozione di reato commesso ex art. 3 della legge 146/2006 e riflessi sul d.lgs. 231/2001, in Rivista 231, n. 3, luglio-settembre 2006; ARMONE, La convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti: spunti di riflessione, in Rivista 231, n. 3, luglio-settembre 2006; TRAVERSI, Nuovi profili di responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio, in Rivista 231, n. 3, ottobre-dicembre 2006. ³⁸ Bibliografia in materia di contrabbando doganale: AZZALI, "Contrabbando doganale", in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 679 ss; CERQUA, La delega per la depenalizzazione settore per settore D) Reati di contrabbando, DPP, 1999, 1198 ss.; ID., Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio D) Reati di contrabbando, DPP, 2000, 432 ss.; DE VINCENTIIS, "Contrabbando doganale", in NN.D.I., IV, Torino, 1959, 429 ss.; DI LORENZO, Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1964; DINACCI, "Contrabbando", in Enc. giur., VIII, Roma, 1986; FLORA-BERNASCONI-LUCIANI-FRANCHINI, I reati doganali, VI, in Trattato di diritto penale dell'impresa, a cura di Di Amato, Padova, 1999; FORNARI, Lineamenti di una riforma degli illeciti e delle sanzionali doganali, RTDPE, 1992, 61 ss.; LABIANCA, Il contrabbando doganale, F, 1995, 3108

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

<u>Traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).</u>³⁹

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

_

ss.; I. MAGRO, Rapporto di genere a specie e successione di leggi sulle previsioni incriminatici del contrabbando di tabacchi, nota a T. Napoli, 11-5-2002, GM, 2002, II, 1051; MAZZA, Profili del tentativo di contrabbando doganale, Napoli, 1979; PRONTERA, Contrabbando, in Commentario breve alle Leggi penali complementari, a cura di Palazzo-Paliero, Padova, 2003, 469 ss.; VINCIGUERRA, I delitti doganali, Milano, 1963.

³⁹ Bibliografia relativa ai reati in materia di immigrazione: DUBOLINO, La lotta all'immigrazione clandestina nella nuova disciplina normativa, Rpo, 1998, 265; NASCIMBENE, Il commento alla l. 6-3-1998, n. 40, DPP, 1998, 421; CALLAIOLI-CESARE, Il testo unico delle disposizioni sull'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero: una legge organica per la programmazione dei flussi, il contrasto alla criminalità e la lotta alla discriminazione, LP, 1999, 261; FINOCCHI GHERSI, Il commento al testo unico sull'immigrazione, GDAm, 1999, 5; GIOVAGNOLI, Favoreggiamento della permanenza illecita degli stranieri nello Stato e successione di leggi penali nel tempo, MGL, 2001, 296; SPIEZA-FREZZA, PACE, Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani, Milano, 2002; AA.VV., Il nuovo diritto dell'immigrazione, Profili sostanziali e procedurali, Milano, 2003; GIZZI, Sulla natura giuridica del delitto di agevolazione dell'immigrazione clandestina, GI, 2003, 1012; NASCIMBENE, Diritto degli stranieri, Padova, 2004; ZACCARIA, Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla luce delle modifiche apportate al T.U. 286/1998 dalla L. 189/2002, in www.altalex.com.

Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità</u> giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale).⁴⁰

.

⁴⁰ Bibliografia in materia di induzione al silenzio o al mendacio: AMODIO, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui, CP, 2001, 3587; CONTI, Il nuovo delitto di "subornazione" ex artt. 377 bis c.p. Tra diritto penale e processo, DPP, 2004, 1027 s.; DE AMICIS, Le disposizioni penali, in Guida alla riforma del giusto processo, a cura di Lattanzi, Milano, 2002; FORLENZA, Punita l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci, GDir, 2001, 2001, 13, 66; GIRONI, Ritrattazione di falsa testimonianza: estensibilità all'istigatore e qualità soggettive del destinatario della subornazione, DPP, 2003, 590; GIUNTA, Le innovazioni ai delitti contro l'amministrazione della giustizia introdotte dalla legge sulle indagini difensive, SI, 2001, 133; DI MARTINO, Commento all'art. 20 L. 1º marzo 2001, n. 63 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione, LP, 2002, 335; LONGARI, Subornazione, in I delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996; MARAFIOTI, Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio; Torino, 2000; NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale? DPP, 2001, 5; PAPA, Il nuovo reato dell'art. 377 bis c.p.: una forma di subornazione "transgenica"?, in Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di Tonini, Padova, 2001; PIFFER, L'attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione della prova (I) – Le modifiche al Codice penale, DPP, 2001, 688; ID.; Le modifiche ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Giusto processo e prove penali, Milano, 2001; ID., I delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Trattato di diritto penale, p. spec., I delitti contro l'attività

L'art. 377-bis cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. 41

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis cod. pen. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità. 42

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.⁴³

Favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale). 44

L'art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso

_

giudiziaria, diretto da Marinucci-Dolcini, I, Padova, 2005, 619 s.; PISA, Il nuovo reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di Kostoris, Torino, 2002; PULITANO', Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale?, RIDPP, 1999, 1271; B. ROMANO, La subornazione, Milano, 1993; ID., La subornazione tra istigazione, corruzione e processo, Milano, 1993; SANNA, L'esame dell'imputato sul fatto altrui, tra diritto al silenzio e dovere di collaborazione, RIDPP, 2001, 462; TONINI, Riforma del sistema probatorio: un'attuazione parziale del "giusto processo", DPP, 2001, 271.

 ⁴¹ La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.
 ⁴² Si veda SARTARELLI, *Induzione al silenzio o al mendacio*, voce del *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Aggiornamento, 2005, pp. 776-777.

⁴³ Si veda SARTARELLI, *cit.*, p. 772-773. Si ricorda che nell'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale si obbligano gli Stati membri ad adottare, nell'ambito dei propri mezzi, misure adeguate a garantire efficaci forme di protezione da "*potenziali ritorsioni o intimidazioni*" dei testimoni che depongono nei processi penali relativi ai reati oggetto dello strumento convenzionale.

⁴⁴ Bibliografia in materia di favoreggiamento personale: DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia delle attività investigative tra vecchio e nuovo, Padova, 1989; PADOVANI, "Favoreggiamento", in Enc. giur., XIV, Roma, 1989, 1 ss.; FIANDACA-MUSCO, Dir. pen., p. spec., Bologna, 1988, 290 ss.; PISA, "Favoreggiamento personale e reale", in Digesto/pen., V, Torino, 1991, 160 ss.; GIANNELLI, Il favoreggiamento personale, Salerno, 1994; CARACCIOLI, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, Torino, 1995, 45 ss.; BLAIOTTA, Favoreggiamento e reato permanente nella giurisprudenza della Suprema Corte, CP, 1996, 1153 ss.; ANTOLISEI, Manuale, p. spec. ¹², Milano, II, 1997, 472 ss.

nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.⁴⁵

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati transnazionali.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146/2006.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali:

- 1. Autorizzazione ed esecuzione in riferimento ad attività transnazionali di acquisto e vendita di prodotti collegati ai beni realizzati da Asco Filtri S.p.a..
- 2. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.
- 3. Gestione di richieste provenienti da autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite dalle linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché dalle *best practice* internazionali.

Per ognuna delle attività sono stati individuati i seguenti standard di controllo:

- **A_1** Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **B_1 Norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività.
- **C_1 Poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e poteri autorizzativi.

⁴⁵ Si veda VANNINI, *Favoreggiamento personale e reale*, voce del *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Aggiornamento, 2000, p. 288.

- **D_1 Tracciabilità**: le caratteristiche del processo sottostante alla firma delle comunicazioni scritte a terzi nell'ambito delle fattispecie di attività sensibili devono poter consentire la ricostruzione e la tracciabilità delle fasi che hanno portato alla sottoscrizione del documento.
- **E_1 Verifiche preventive:** devono essere diffuse al personale coinvolto nell'attività di vendita, le Liste di Riferimento⁴⁶, stilate da organismi ufficiali, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio. Deve esistere il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti di mandato, commissione, intermediazione e/o collaborazione di ogni genere con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento. Deve esistere apposita procedura che garantisca il tempestivo recepimento all'interno della Società delle disposizioni in materia.
- F_1 Conoscenza della controparte/cliente: si procederà ad un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società, che consenta un'adeguata conoscenza delle controparti e dei clienti, nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.
- **G_1** Conoscenza e selezione dei consulenti: l'eventuale coinvolgimento di consulenti o fornitori di servizi deve presupporre un'adeguata conoscenza degli stessi, la verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi nonché idonei sistemi di monitoraggio che consentano una rilevazione delle eventuali anomalie.

_

⁴⁶ Per Liste di Riferimento si intendono le liste redatte dall'Unione Europea, dall'ONU e dall'OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) nell'ambito della repressione di condotte criminose sul piano del terrorismo.

CAPITOLO 10

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

1. I delitti omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha inserito nel *corpus* del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-*septies*. Tale norma estende la punibilità degli enti alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

L'inserimento dell'articolo 25-septies nella sezione III, capo I del d.lgs. 231/2001, comporta l'applicazione, anche con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di tutte le norme del d.lgs. 231/2001 (fra le quali il presupposto del vantaggio o interesse dell'ente, il valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la possibilità di adottare tali modelli sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative delle società).

La presente Parte Speciale si riferisce quindi a tali fattispecie delle quali si riporta qui di seguito una breve descrizione.

Omicidio colposo

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Lesioni personale colposa

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è da intendersi grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'analisi dei processi della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio con riferimento a detti reati:

- 1. <u>pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro:</u> attività volta a fissare obiettivi coerenti con le disposizioni di legge in materia e con la politica della Società nonché a identificare i processi e a definire l'organizzazione della struttura e delle risorse in materia di salute, sicurezza e igiene;
- 2. <u>sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro:</u> attività volta alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute, sicurezza e igiene;
- 3. <u>individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro</u>: attività di periodica valutazione dei rischi finalizzata a: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie; iv) definire e attuare la gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute, sicurezza e igiene dei lavoratori;
- **4.** <u>attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro</u>: attività di gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute;
- 5. <u>attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro</u>: attività volta all'attivazione e alla gestione di programmi di sensibilizzazione in materia che dispongano la partecipazione periodica dei dipendenti a corsi di formazione nonché la partecipazione a seminari di aggiornamento di soggetti che svolgono particolari ruoli;
- 6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività di gestione dei rapporti contrattuali con i

fornitori volta a definire le modalità e i contenuti dell'informazione e del coordinamento nell'eliminazione dei rischi, la qualifica dei fornitori sulla base dei requisiti tecnico-professionali, le clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili e i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto, nonché il monitoraggio, a cura dei soggetti preposti, sul rispetto delle normative delle disposizioni di legge in materia da parte dei fornitori;

- 7. gestione dei beni della Società con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività di manutenzione e/o ispezione dei beni aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) al fine di garantirne l'integrità e l'adeguatezza nel tempo;
- 8. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività volta a implementare le modalità: i) di monitoraggio delle prestazioni e delle registrazioni degli infortuni e degli incidenti, ii) di esecuzione di verifiche periodiche e delle azioni preventive e correttive.

3. Il sistema dei controlli.

Per le attività sensibili sopra indicate sono stati individuati *standard* di controllo specifici definiti sulla base degli spunti forniti dalla normativa.

Relativamente all'attività sensibile di "pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro" gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

- **A._1 Prescrizioni**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che:
- a) disciplini ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.
- **B._1 Norme**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che:
- a) disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la politica e le linee guida dell'Società;
- b) definisca le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

- C._1 Organizzazione e Responsabilità Datore di Lavoro: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività.
- **D._1 Organizzazione e Responsabilità RSPP**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente:
- a) preveda una formale designazione;
- b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, etc.);
- c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.
- **E._1** Organizzazione e Responsabilità SPP: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente:
- a) preveda una formale designazione;
- b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, etc.);
- c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.
- **F._1** Organizzazione e Responsabilità Medico Competente: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente:
- a) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- b) definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente (es. Cartella Sanitaria);
- c) preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.
- **G._1 Disposizioni normative**: la pianificazione, la gestione e la consuntivazione degli impegni di spesa con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro devono essere regolati in modo che risultino:
- a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- b) modalità di definizione e approvazione del budget di spesa;
- c) modalità di rendicontazione delle spese;
- d) la tracciabilità delle attività effettuate.

Relativamente all'attività sensibile "sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro", è stato individuato il seguente *standard* di controllo specifico.

- **A._2 Sistema di deleghe di funzioni**: deve esistere un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:
- a) di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- b) di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- c) di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Relativamente all'attività sensibile "individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro" gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

A._3 Valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare tale norma:

- a) identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del soggetto responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- b) identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- c) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- d) prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- e) prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- f) prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- g) prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- h) prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- **B._3 Documento di valutazione dei rischi**: deve esistere un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengano almeno:

- a) il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- b) l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- C._3 Organizzazione e Responsabilità Incaricati emergenze: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:
- a) preveda una formale designazione;
- b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, etc.);
- c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.
- **D._3** Organizzazione e Responsabilità Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente:
- a) preveda una formale designazione;
- b) definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, etc.);
- c) preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- d) preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- **E._3** Controllo operativo Affidamento compiti: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare tale norma:
- a) definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- c) prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute, sicurezza e igiene).

F._3 Controllo operativo – Misure di prevenzione e protezione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare tale norma:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- b) prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. *check list* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
- **G._3 Gestione delle emergenze**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. In particolare tale norma:
- a) definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- b) definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- c) definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- d) individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- e) definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- f) definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Relativamente all'attività sensibile "attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro" gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

- **A._4** Consultazione e comunicazione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.
- **B._4 Diffusione delle informazioni**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene. In particolare tale norma definisce:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Relativamente all'attività sensibile "attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro" è stato individuato il seguente standard di controllo.

- **A._5** Formazione, sensibilizzazione e competenze: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare tale norma definisce:
- a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- b) i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all' assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

Relativamente all'attività sensibile "rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro" gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- **A._6** Rapporti con fornitori e contrattisti informazione e coordinamento: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:
- a) ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- b) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- **B._6** Rapporti con fornitori e contrattisti qualifica: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma:
- a) prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnicoprofessionali degli appaltatori;

- b) prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- C._6 Rapporti con fornitori e contrattisti clausole contrattuali: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.
- **D._6** Rapporti con fornitori e contrattisti Monitoraggio dei fornitori: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

Relativamente all'attività sensibile "gestione dei beni della Società con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro" è stato individuato il seguente standard di controllo.

- **A._7 Gestione dei beni**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini le attività di manutenzione/ispezione dei beni (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:
- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei beni;
- b) prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità dei beni e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- c) prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Relativamente all'attività sensibile "controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro" gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

- **A._8 Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini:
- a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- c) modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

- **B._8** Misura e monitoraggio delle prestazioni altri dati (diversi da infortuni e incidenti): deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
- a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, macchine);
- c) i dati riguardanti eventuali sostanze e preparati pericolosi utilizzati (schede di sicurezza);
- d) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.
- **C._8 Verifiche periodiche**: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza.

In particolare tale norma definisce:

- a) la tempistica per la programmazione delle attività;
- b) le modalità di registrazione delle verifiche;
- c) le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- d) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive:
- e) le modalità di comunicazione dei risultati delle verifiche all'alta direzione della Società.
- **D._8** *Reporting*: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di *reporting* verso l'alta direzione della Società. Tale *report* deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
- a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- b) risultati delle verifiche periodiche;
- c) risultati del monitoraggio della *performance* del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (infortuni, altri dati):
- d) spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

CAPITOLO 11

I DELITTI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1. I delitti di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001.

Ricettazione (articolo 648 del codice penale).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando

il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

La responsabilità dell'ente per i reati di cui sopra è limitata alle ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società. Considerato che le fattispecie delittuose in questione sono reati comuni e, dunque, possono essere commessi da chiunque, si è portati a ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio per la società vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Ad esempio, tale attinenza potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi della società provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzo di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nel caso in cui un soggetto in posizione apicale ovvero un dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso discorso vale, ad esempio, nel caso in cui vengano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Comunque, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta delittuosa di cui alle norme citate sia pertinente rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per la società.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in questione.

Data la natura dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro o beni di provenienza illecita, le attività aziendali potenzialmente rischiose richiedono necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi. Pertanto, dall'analisi dei processi

aziendali di Asco Filtri S.p.a., è emerso che le attività aziendali più a rischio sono i contratti di acquisto con controparti, particolarmente con i fornitori e le transazioni finanziarie con le controparti. Pertanto, le aree aziendali rispetto alle quali andrà prestata maggiore attenzione sono quella amministrativa e quella finanziaria.

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali.

Lo standard di controllo individuato prevede l'adozione e l'attuazione delle seguenti attività:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei *partner* commerciali / finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti come, ad esempio, i dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali o simili); l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; l'entità sproporzionata del prezzo rispetto ai valori medi del mercato;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi: tali controlli devono tenere conto della sede legale della società controparte (ad esempio, se la stessa si trova in paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni;
- determinazione dei requisiti minimi di cui debbano essere in possesso i soggetti offerenti e fissazione di criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Inoltre, è opportuno prevedere anche i seguenti *standard* fissi e sostituibili di controlli, analoghi a quelli previsti per i delitti contro la pubblica amministrazione (Capitolo 1).

Gli standard di controllo fissi sono:

- 1. **segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- 2. **norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività;
- **3. poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi;

4. tracciabilità: il soggetto che firma le comunicazioni scritte alle controparti deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Gli standard di controllo sostituibili sono:

- A divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con le controparti non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- B divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con le controparti non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali.

Nel caso in cui non siano applicabili gli *standard* sostituibili, sono previsti i seguenti *standard* di controllo di *back up*.

Per il divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia (A):

- Backup A1 autorizzazione formale: deve esistere una autorizzazione formalizzata alla spesa/conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- **Backup A2 procedura**: deve esistere una procedura che preveda il coinvolgimento di altri soggetti e/o funzioni per disposizioni di pagamento;
- **Backup A3** *report*: devono esistere *report* periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- **Backup A4 documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate/incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

Per il divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia (B):

- **Backup B1** autorizzazione formale: deve esistere una autorizzazione formalizzata al conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- **Backup B2 lista di fornitori**: l'incarico deve essere conferito sulla base di una lista di fornitori / consulenti / professionisti, gestita dall'unità competente. L'inserimento / eliminazione dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. L'individuazione all'interno della lista deve essere motivata e documentata:
- **Backup B3** report: devono esistere report periodici sugli incarichi conferiti con motivazioni e nominativi, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- **Backup B4 documentazione**: devono esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

CAPITOLO 12

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il reato di cui all'articolo 25-decies del d.lgs. 231/200147.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale). 48

L'art. 377-bis cod. pen. è stato già descritto al capitolo 7 che precede, nell'ambito dei reati transnazionali.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato in questione.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare come sola attività nel cui ambito potrebbe astrattamente essere realizzato la fattispecie di reato richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001 quella di gestione di richieste provenienti da autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

_

⁴⁷ L'art. 25-decies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116. Tuttavia, per un mero errore materiale, tale articolo è stato nominato "25-novies", senza tenere conto che la precedente legge 23 luglio 2009 n. 99 (vedi nota n. 25) aveva già introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-novies (rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"): per questo motivo molte raccolte hanno rinominato come art. "25-decies" l'articolo in questione.

⁴⁸ Bibliografia in materia di induzione al silenzio o al mendacio: AMODIO, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui, CP, 2001, 3587; CONTI, Il nuovo delitto di "subornazione" ex artt. 377 bis c.p. Tra diritto penale e processo, DPP, 2004, 1027 s.; DE AMICIS, Le disposizioni penali, in Guida alla riforma del giusto processo, a cura di Lattanzi, Milano, 2002; FORLENZA, Punita l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci, GDir, 2001, 2001, 13, 66; GIRONI, Ritrattazione di falsa testimonianza: estensibilità all'istigatore e qualità soggettive del destinatario della subornazione, DPP, 2003, 590; GIUNTA, Le innovazioni ai delitti contro l'amministrazione della giustizia introdotte dalla legge sulle indagini difensive, SI, 2001, 133; DI MARTINO, Commento all'art. 20 L. 1º marzo 2001, n. 63 – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione, LP, 2002, 335; LONGARI, Subornazione, in I delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di Coppi, Torino, 1996; MARAFIOTI, Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio; Torino, 2000; NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale? DPP, 2001, 5; PAPA, Il nuovo reato dell'art. 377 bis c.p.: una forma di subornazione "transgenica"?, in Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, a cura di Tonini, Padova, 2001; PIFFER, L'attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione della prova (I) – Le modifiche al Codice penale, DPP, 2001, 688; ID.; Le modifiche ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Giusto processo e prove penali, Milano, 2001; ID., I delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Trattato di diritto penale, p. spec., I delitti contro l'attività giudiziaria, diretto da Marinucci-Dolcini, I, Padova, 2005, 619 s.; PISA, Il nuovo reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di Kostoris, Torino, 2002; PULITANO', Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale?, RIDPP, 1999, 1271; B. ROMANO, La subornazione, Milano, 1993; ID., La subornazione tra istigazione, corruzione e processo, Milano, 1993; SANNA, L'esame dell'imputato sul fatto altrui, tra diritto al silenzio e dovere di collaborazione, RIDPP, 2001, 462; TONINI, Riforma del sistema probatorio: un'attuazione parziale del "giusto processo", DPP, 2001, 271.

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che tale attività, individuata in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, è stata mantenuta nell'elenco, anche se in seguito all'effettuazione delle interviste con le persone chiave non sono emersi casi concreti di espletazione di tale attività. Naturalmente, ben potrebbe accadere in futuro che tali informazioni vengano richieste dalle autorità di cui sopra.

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli applicabili all'attività individuata è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite dalle linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché dalle *best practice* internazionali.

Lo standard di controllo individuato prevede l'adozione e l'attuazione di una **istruzione operativa** che annoveri:

- a) l'obbligo di segnalare all'unità aziendale competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni;
- b) il divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui alla precedente lettera a) a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

CAPITOLO 13 I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 novies del d.lgs. 231/ 2001 individua, quali ipotesi di reato idonee ad originare la responsabilità amministrativa dell'ente, una molteplicità di violazioni della legge 633/41 relative alla protezione del diritto d'autore (d'ora in poi LDA), rappresentate essenzialmente dall'abusiva utilizzazione di opere o parti di opere tutelate dal diritto d'autore o di materiali protetti dagli altri diritti connessi al suo esercizio e dalla mancata apposizione dei contrassegni (di seguito, anche "bollini") SIAE (Società italiana degli autori ed editori) sui supporti per i quali ciò è obbligatoriamente previsto.

Si tratta di disposizioni particolarmente articolate e complesse, frutto di una lunga serie di interventi normativi di modifica non sempre coordinati: per potere più efficacemente rappresentarne il contenuto, è parso dunque opportuno inserire direttamente nell'ambito della descrizione delle varie fattispecie esempi concreti e considerazioni applicative.

E', inoltre, utile evidenziare che per alcuni generi di opere (ed in particolare per le opere musicali o cinematografiche e per i relativi supporti), vi sono altre ipotesi di reato rilevanti per il D.Lgs. 231/2001, contenute in alcune disposizioni del codice penale poste a tutela del patrimonio e della fede pubblica⁴⁹. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- art. 648 c.p. (ricettazione);
- art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
- art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Considerazioni introduttive: problematiche relative all'elemento soggettivo.

Prima di procedere all'analisi delle singole fattispecie penali poste a tutela del diritto d'autore, si impongono alcune annotazioni in merito all'elemento soggettivo, vale a dire l'atteggiamento psicologico, che può essere doloso o colposo, tenuto dal reo nel compimento della condotta vietata⁵⁰.

Tutte le ipotesi delittuose previste dalla LDA sono punite a titolo di dolo: ciò significa che, per dare luogo a responsabilità penale, i diversi comportamenti

_

⁴⁹ La giurisprudenza dominante ritiene infatti configurabile il concorso fra le fattispecie qui elencate e quelle individuate dalla LDA, in ragione della differenza fra i beni giuridici oggetto di tutela.

⁵⁰ Ai sensi dell' art. 43 c.p., il delitto è "doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"; è invece "colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

descritti dal legislatore dovranno essere realizzati prevedendo e volendo la violazione del diritto d'autore.

Pertanto, premessa indispensabile per la realizzazione della condotta penalmente rilevante è la consapevolezza, da parte del soggetto agente, di non essere titolare del diritto.

A ciò si aggiunga sin d'ora che, nelle diverse fattispecie di reato previste dalla LDA, in alcuni casi il dolo viene declinato come dolo generico (ad esempio, nell'art. 171, comma 1, lett. a-bis, la condotta assume rilevanza penale se posta in essere "a qualsiasi scopo"), in altri come dolo specifico (ad esempio, nell'art. 171 ter LDA) le condotte descritte assumono rilevanza penale solo se connotate dal fine specifico di lucro. Poiché l'ordinamento individua tassativamente le fattispecie penali punite a titolo di colpa, tra le quali non sono incluse le ipotesi in esame, non può dunque configurarsi nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi una responsabilità penale in presenza di un comportamento meramente colposo, ossia laddove la violazione sia conseguenza di una condotta negligente, imprudente od imperita.

1. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del d. lgs. 231/2001.

Passiamo ora in rassegna i singoli reati previsti dalla LDA e richiamati dal d.lgs. 231/2001, come tali idonei ad integrare la responsabilità dell'ente in favore del quale sono commessi.

1.1. Abusiva messa a disposizione del pubblico, a qualsiasi scopo, di un'opera dell'ingegno, mediante immissione in un sistema di reti telematiche (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 LDA).

L'art. 171, comma 1, lett. a *bis*)⁵¹ sanziona la condotta di chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, indipendentemente dalla tipologia di connessione utilizzata, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

La norma, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è quindi connotata dal dolo generico ("a qualsiasi scopo").

La fattispecie incriminatrice in esame è stata introdotta dall'art. 3 del d.l. 7/2005, allo scopo di reprimere la duplicazione e diffusione abusiva di opere dell'ingegno attraverso la tecnica del c.d. *peer to peer*.

La norma configura di fatto una tutela penale anticipata. Infatti, il reato si realizza una volta che l'opera sia stata messa a disposizione del pubblico indipendentemente dal fatto che un altro utente della rete proceda poi allo scaricamento nel suo *computer*.

Il reato è aggravato, ai sensi del comma 3 della disposizione in esame⁵², nel caso in cui sia commesso in violazione anche dei c.d. "diritti morali d'autore" e precisamente:

-

⁵¹ **Art. 171, comma 1:** "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) lett. a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa".

⁵² La norma recita infatti: "La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

- sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione (una simile previsione è posta a tutela degli inediti);
- con usurpazione della paternità dell'opera: la norma fa riferimento al cosiddetto plagio, che ricorre quando l'opera viene presentata con una paternità non rispondente al vero;
- con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera, se queste determinano un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

1.2 Abusiva utilizzazione, a scopo di profitto, di programmi per elaboratore (di seguito, anche "software"); mancata apposizione dei bollini SIAE sui relativi supporti (art. 171 bis LDA).

L'art. 171 *bis*, comma 1⁵³, sanziona un complesso di attività illecite poste in essere su un *software*, *e* in particolare:

- la duplicazione abusiva di *software* al fine di trarne profitto;
- l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di *software* contenuti su supporti privi di contrassegno SIAE, al fine di trarne profitto;
- l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispostivi applicati a protezione di un *software*.

Con il termine software si intende "un sistema organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito) capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione"⁵⁴.

La LDA individua poi le condizioni per la protezione del *software*, riconoscendo in particolare, all'art. 2, n. 8 la tutelabilità dei "*programmi per elaboratore*, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore", ed escludendo "le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce". Va poi specificato che il termine "programma" comprende, sempre ai sensi dell'art. 2, n. 8, LDA "anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

_

⁵³ **Art. 171-bis comma 1:** "Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione finzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

⁵⁴ Definizione suggerita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, in sigla O.M.P.I. o W.I.P.O.

Il reato in questione è connotato dal dolo specifico, in quanto prevede espressamente che le condotte siano poste in essere per scopo di profitto o – nel solo caso della detenzione – per scopo commerciale o imprenditoriale.

La Legge 248/2000 ha decisamente allargato la portata del dolo specifico, sostituendo il fine di profitto all'originario fine di lucro.

La giurisprudenza penalistica, infatti, tende ad attribuire al fine di profitto una portata ben più ampia di quella dello scopo di lucro, tale da ricomprendere addirittura lo scopo di conseguire qualsiasi utilità o vantaggio, anche di tipo non direttamente patrimoniale. Ne consegue che il reato in esame è integrato anche in caso di duplicazione e di utilizzo del *software* senza licenza d'uso regolarmente acquistata, a prescindere da una sua eventuale successiva commercializzazione: il risparmio di spesa che deriva da tali attività, infatti, se non integra il fine di lucro, integra con ogni probabilità lo scopo di profitto.

È riconducibile a questa fattispecie penale anche il comportamento del legittimo utilizzatore del *software* il quale, pur essendo in possesso di un'unica licenza, duplichi il programma al fine di utilizzarlo su diversi terminali di sua proprietà.

Maggiori dubbi sorgono invece in ordine all'ipotesi della condivisione, fra più terminali connessi in rete e riferibili allo stesso soggetto, di un *software* per il quale sia stata acquisita una licenza singola. La soluzione che, tuttavia, appare maggiormente equilibrata è quella di non ritenere configurabile l'illecito penale in questione poiché l'estensione della tutela penale a tale ipotesi si fonderebbe su un'applicazione analogica della norma penale in senso meno favorevole al reo, vietata ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

La norma in esame fa riferimento a condotte poste in essere su supporti privi del cosiddetto bollino SIAE. Ai sensi dell'art. 181 *bis* LDA, la SIAE ha il compito di certificare l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge stessa mediante l'apposizione di un contrassegno:

- su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediale;
- su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, comma 1.

In entrambi i casi è necessario che i supporti siano "(...) destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro" ⁵⁵.

Il rilascio dei bollini da parte della SIAE avviene previa attestazione da parte del richiedente circa l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sui diritti d'autore e sui diritti connessi.

⁵⁵ Ai sensi del terzo comma della disposizione in esame il contrassegno può non essere apposto su supporti

legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori ed importatori preventivamente rendono obbligatoriamente alla SIAE.

contenenti programmi, "utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fono grafiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime"; in tale ipotesi, la

Anche per quanto concerne le attività di importazione, distribuzione e vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, di cui alla seconda parte della disposizione in esame, il Legislatore ha modificato l'originario dolo specifico, trasformandolo da fine di lucro in fine di profitto.

Per la diversa ipotesi di detenzione è invece ora previsto che essa debba essere caratterizzata da uno scopo commerciale o imprenditoriale. Vi è quindi la volontà del Legislatore di punire espressamente la detenzione del programma abusivo non solo al fine di farne commercio a terzi, ma anche allo scopo di utilizzarlo nell'ambito dell'attività della propria azienda⁵⁶.

L'ultima parte del primo comma dell'art. 171 bis punisce le condotte di commercializzazione (e quindi l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, la concessione in locazione) di mezzi atti a rimuovere arbitrariamente o ad eludere dispositivi di protezione dei software. In tale categoria possono ad esempio ricomprendersi i cd. cracks (programmi "sprotettori") i key-generators (applicazioni in grado di generare codici per lo sblocco di software protetti), come anche le chiavi hardware (realizzate per sostituire quelle originali) o altri strumenti simili.

L'art. 171 bis, comma 2, LDA⁵⁷ sanziona invece una serie di condotte relative a banche dati, contraddistinte tutte dallo scopo di profitto e consistenti

- abusiva riproduzione, su supporti privi di contrassegno SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, in violazione degli articoli 64quinquies e 64*sexies*⁵⁸;
- abusiva estrazione o reimpiego della banca dati in violazione degli articoli 102 bis e 102 ter⁵⁹;
- abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati.

Gli elementi caratterizzanti delle banche dati sono individuabili, sulla scorta della definizione contenuta nell'art. 2 n. 9 LDA⁶⁰:

⁵⁶ A tale proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la detenzione di programmi privi dei bollini SIAE strumentali all'esercizio di un'attività di impresa, senza tuttavia alcuna finalità di rivendita a terzi, pur non configurando lo scopo commerciale rientra comunque nello scopo imprenditoriale e conseguentemente nell'ambito di applicazione della norma in esame (cfr. Cass.pen., sez III, 22.10.2009,

⁵⁷ Art. 171 bis comma 2: "Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità". ⁵⁸ Si tratta delle disposizioni che disciplinano il regime civilistico delle banche dati creative, come oggetto di diritto d'autore (v. infra).

⁵⁹ Tali norme disciplinano il regime civilistico delle banche dati non creative, oggetto di diritti connessi (v. infra).

⁶⁰ "Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante

- 1. nella raccolta di una pluralità di dati indipendenti tra loro;
- 2. nella disposizione sistematica o metodica di tali dati;
- 3. nell'individuale accessibilità degli stessi.

Le banche dati, come sopra definite, possono essere oggetto della protezione di diritto d'autore, di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies LDA - ed in tal caso sono definite "banche dati creative" - ovvero di diritti connessi (in tale specifico caso, del cosiddetto diritto "sui generis") di cui agli artt. 102 bis e 102 ter LDA, dal che la definizione, per questa seconda categoria, di "banche dati non creative".

1.3.a) Specificazioni sull'oggetto della tutela sanzionatoria: la banca dati "creativa".

Pertanto, condizione necessaria per l'applicazione ad una banca dati della tutela del diritto d'autore è la sua qualificazione come opera dell'ingegno, in quanto in essa sia rintracciabile il cd. "carattere creativo", inteso come espressione della personalità dell'autore.

Tale carattere creativo nella banca dati può manifestarsi, alternativamente o cumulativamente, nel criterio di selezione dei dati utilizzato dall'autore ovvero nelle modalità di disposizione dei materiali selezionati. A questo proposito, ad esempio, non parrebbe qualificabile come "creativo" un criterio di selezione che preveda che la banca dati contenga tutti i materiali attualmente disponibili su un determinato argomento; analogamente, non possono considerarsi creative modalità di disposizione dei dati fondate su semplici criteri alfabetico o cronologico.

Quanto all'ambito della tutela riconosciuta all'autore della banca dati creativa, l'art. 64quinquies gli attribuisce la facoltà esclusiva di eseguire o autorizzare:

- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma della banca dati; la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati, qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di traduzione, adattamento o modifica.

L'art. 64sexies prevede, invece, una serie di "utilizzazioni libere" delle banche dati creative, vale a dire di attività per il cui esercizio non vi è necessità del consenso del legittimo titolare, così sintetizzabili:

- l'accesso o la consultazione della banca dati per finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica;
- l'impiego di una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;
- le attività riservate all'autore dall'articolo 64 *quinquies*, se poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca dati, quando tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca dati e per il suo normale impiego.

mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto".

1.3.b) Specificazioni sull'oggetto della tutela sanzionatoria: la banca dati "non creativa".

Qualora invece la banca dati non possa ritenersi creativa, la stessa sarà oggetto dei soli diritti connessi, nella particolare accezione del diritto "sui generis" di cui agli artt. 102 bis e 102 ter LDA.

A tale proposito, la prima delle citate disposizioni disciplina i diritti del costitutore della banca dati non creativa, ovvero di colui che abbia effettuato investimenti rilevanti per la sua costituzione. In particolare, questi ha la facoltà, per la durata di 15 anni decorrenti dal 1°gennaio dell'anno successivo alla data di completamento della banca dati, di vietare l'estrazione o il reimpiego⁶¹ della sua totalità o di una parte sostanziale di essa ovvero anche l'estrazione o il reimpiego di sue parti non sostanziali, che siano tuttavia ripetuti e sistematici e presuppongano quindi operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati.

L'art. 102 ter, invece, nel disciplinare le facoltà dell'utente legittimo della banca dati non creativa, stabilisce in primo luogo che questi non può in alcun modo recare pregiudizio ai diritti del suo autore o del suo costitutore, né eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati. Sono comunque consentiti all'utente legittimo, senza il necessario consenso del costitutore, l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati, per qualsivoglia fine effettuate.

1.4 Abusiva utilizzazione, per uso non personale e a fini di lucro, di varie tipologie di opere protette dal diritto d'autore e dai diritti connessi; mancata apposizione dei bollini SIAE sui relativi supporti (art 171 ter LDA).

L'art. 171 *ter*, comma I, LDA⁶², accorpa al proprio interno una serie di condotte diverse, attuate in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

⁶¹ Per estrazione, ai sensi del medesimo art. 102 bis LDA, si intende il "trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma". Per "reimpiego", invece, si intende "qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego".

62 Art. 171 ter, comma 1: "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della

La norma sanziona i fatti commessi per uso non personale ed a fine di lucro. La previsione del fine di lucro, cui si è tornati dopo la parentesi del cd. Decreto Urbani (D.L. n. 72/2004), che introdusse lo scopo di profitto, è connotata da una finalità più specifica, che attiene ad un contesto più strettamente commerciale, ad un atto di scambio avente un obiettivo patrimoniale e, quindi, di arricchimento per il soggetto che lo pone in essere. Al fine di potere meglio schematizzare e rappresentare le diverse condotte indicate dal legislatore, può essere di ausilio ordinare i vari comportamenti descritti dalle norme incriminatrici in diversi gruppi, fermo restando che essi non possono di per sé assumere valenza qualificativa, in ragione dell'eterogeneità delle condotte ivi descritte.

Le condotte previste dall'art. 171 *ter*, comma 1, possono dunque essere riassunte come di seguito indicato.

- Lettera a)

abusiva - per fine di lucro e per uso non personale - integrale o parziale duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento:

• di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio;

televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o video grammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

 di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

- Lettera b)

abusiva - per fine di lucro e per uso non personale - totale o parziale riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento:

 di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Tutte queste condotte attengono alla duplicazione e riproduzione abusiva delle opere dell'ingegno e dei materiali oggetto di diritti connessi sopra indicati, nonché alla loro trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento.

- Lettera c)

per fine di lucro e per uso non personale, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o distribuzione, distribuzione, commercio, noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione in pubblico delle duplicazioni o delle riproduzioni abusive di cui alle lettere a e b.

Con l'introduzione dei reati di cui alla lettera c, il legislatore ha equiparato, sotto il profilo della sanzione penale, l'attività di chi abusivamente riproduce o duplica e successivamente distribuisce e diffonde, con quella di chi compie solo la distribuzione e diffusione di duplicazioni e riproduzioni realizzate abusivamente da altri.

- Lettera d)

compimento delle attività di cui alla lettera precedente su supporti per i quali è obbligatoria l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

In conseguenza della difficile ricorrenza, nell'ambito dell'attività svolta da Asco Filtri S.p.a. delle fattispecie individuate nelle lettere da e) ad h), non si ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in questa sede, ma si rinvia semplicemente alla lettura delle stesse in nota.

1.5 Omessa comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti all'obbligo di bollinatura o falsa attestazione alla SIAE, all'atto della richiesta dei bollini, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi art. 171 septies LDA).

L'art. 171 septies⁶³ estende la pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, LDA:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis* LDA, i quali non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 *bis*, comma II, LDA.

Per individuare l'effettivo oggetto della fattispecie di cui alla lett. a), ossia i supporti per i quali non è prevista l'apposizione del contrassegno ma la sola dichiarazione identificativa (sostitutiva), occorrerà ancora fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 181 *bis* LDA e nel già citato regolamento di attuazione (DPCM 23.2.2009, n. 31).

La condotta indicata dalla lettera a) rileva penalmente solo laddove sia previsto l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi dei supporti in capo al produttore o importatore.

Risulteranno quindi escluse dall'area del penalmente rilevante tutte le eccezioni, normativamente previste, all'obbligo di comunicare, entro trenta giorni dall'immissione in commercio sul territorio nazionale, i dati identificativi del prodotto, di cui agli artt. 5, comma III, e 7, commi da 11 a V, del predetto regolamento di attuazione.

La lettera b) riguarda invece la falsa attestazione, da chiunque commessa, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, in sede di rilascio del contrassegno SIAE o di presentazione delle dichiarazioni identificative.

1.6. Produzione, utilizzazione, installazione e commercializzazione, a fini fraudolenti, di apparati di decodifica di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies LDA).

La norma⁶⁴ sanziona la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, di apparati o parti di

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

^{63 171-}septies: "La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto

⁶⁴ **Art. 171 octies** "Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, siano esse effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale⁶⁵. È previsto un aumento di pena qualora il fatto sia di rilevante gravità.

2. Specificazioni.

È opportuno fornire alcuni chiarimenti sui concetti di base che presiedono alla tutela penalistica del diritto d'autore.

2.1. a) Caratteristiche della condotta sanzionata: l'abusività.

In primo luogo va chiarito che assumono rilievo penale solo i comportamenti — elencati dal legislatore in maniera casistica (attraverso l'analitica descrizione delle fattispecie tipiche) — **non** "autorizzati", in quanto realizzati in assenza di una legittima acquisizione dei relativi diritti in conformità alla normativa civilistica sul diritto d'autore e sui diritti connessi: il soggetto che, ad esempio, riproduce e distribuisce un'opera letteraria senza essere titolare dei relativi diritti di riproduzione e distribuzione (il cui oggetto è definito dagli artt. 13 e 17 LDA), integra con il proprio comportamento il reato di cui all'art. 171 *ter* (il quale, come visto, alla lettera b, sanziona appunto l'abusiva riproduzione e distribuzione dell'opera letteraria). Al contrario, non assumerà ovviamente alcun rilievo l'analoga condotta posta in essere da chi è legittimamente titolare dei diritti sopra indicati.

Oggetto della tutela sanzionatoria penale sono dunque:

- le opere dell'ingegno di carattere creativo, descritte dagli artt. 1 64 sexies LDA, con le eccezioni e limitazione di cui agli artt. 65 — 71 decies LDA (titolo I LDA);
- i materiali oggetto di diritti connessi, ricompresi nelle varie categorie previste dagli artt. 72 - 102 ter LDA (titoli II e II bis LDA) ed espressamente richiamati nelle fattispecie di reato in commento.
- 2.1. b) Specificazioni sull'oggetto della tutela sanzionatoria: le opere dell'ingegno

Sono tutelate dal diritto d'autore, secondo la disposizione generale di cui all'art. 1 della LDA (e dall'art. 2575 cod. civ.):

 le "opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione";

_

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere informa tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

⁶⁵ Ai fini della presente disposizione "si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere informa tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio".

- i "programmi per elaboratore (...) nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".

È quindi il carattere creativo, ai sensi delle predette disposizioni, a contraddistinguere opere dell'ingegno oggetto della tutela diritto Tale requisito si concretizza in quel minimo di individualità rappresentativa che permette di considerare l'opera espressione della personalità dell'autore e di distinguerla così dalle opere precedenti. Si ritiene infatti che corollario del requisito del carattere creativo sia quello della novità oggettiva, nel senso che possano ritenersi opere dell'ingegno meritevoli di tutela solo quelle oggettivamente nuove, che consistano appunto nella "creazione" di qualcosa che prima non esisteva, anche laddove tale creazione si sostanzi in una elaborazione creativa di un'opera preesistente (come ad esempio nelle trasformazioni in altra forma artistica o nelle traduzioni di opere straniere).

Gli artt. 2, 3 e 4 LDA forniscono un'elencazione delle opere dell'ingegno espressamente incluse nella tutela legislativa del diritto d'autore. ⁶⁶⁶⁷⁶⁸

È pacifico che l'elencazione contenuta nelle norme in esame non assuma carattere tassativo, essendo il carattere creativo l'unico vero requisito che consente di individuare l'ambito di applicazione della tutela autoristica. Così, nel corso degli anni, la prassi e la giurisprudenza hanno riconosciuto la proteggibilità come opere dell'ingegno di creazioni non tipizzate, ma comunque meritevoli di tutela in quanto

⁶⁶ Art. 2 LDA. "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se informa scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo 11; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo 11; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico".

Art. 3. LDA "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte"

Art. 4. LDA "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale".

espressione della creatività dell'autore, quali ad esempio i siti web, le creazioni pubblicitarie, i personaggi di fantasia, i *format*.

L'art. 5 della LDA indica invece altre opere (ed in particolare i testi ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane sia straniere) che sono sempre escluse dalla protezione.

La durata dei diritti patrimoniali d'autore è limitata nel tempo e in Italia, ai sensi dell'art. 25 LDA, inizia con la creazione dell'opera dell'ingegno, per estendersi fino a 70 anni successivi alla morte dell'autore⁶⁹. Esistono tuttavia alcune eccezioni a tale regola generale⁷⁰.

2.1.c) Specificazioni sull'oggetto della tutela sanzionatoria: i materiali oggetto di diritto connessi.

Oltre alle opere dell'ingegno sopra descritte, vi sono altri materiali - costituiti da prodotti del lavoro intellettuale — tutelati dalla LDA e compresi nella varia ed eterogenea categoria dei diritti connessi, disciplinati dai titoli II e II *bis* della LDA (artt. 72 - 102 *ter* LDA), anche in questo caso con alcune eccezioni e limitazioni (es. artt. 71 *sexies* e ss. in tema di copia privata).

Tale categoria di diritti ha registrato, negli ultimi decenni, un continuo ampliamento e un rafforzamento della tutela riconosciuta in capo ai relativi titolari, che possono essere — diversamente che nel diritto d'autore — sia persone fisiche (ad es. artisti, interpreti ed esecutori) sia persone giuridiche, alle quali è riconosciuto un ruolo preminente nella realizzazione del prodotto artistico tutelato, in virtù dell'investimento economico/organizzativo profuso per la sua realizzazione (ad esempio, nel caso dei produttori fonografici).

Naturalmente, i diritti connessi sono tutelati senza che ciò possa comportare alcun pregiudizio ai diritti riconosciuti dalla medesima legge agli autori. Inoltre, la durata della protezione dei singoli diritti connessi è di norma inferiore a quella riconosciuta agli autori sulle proprie opere e decorre dalla realizzazione del prodotto o dell'attività protetta (ad esempio, il diritto del produttore sul fonogramma dura 50 anni dalla sua fissazione).

Volendo trovare un denominatore comune ad alcuni dei diritti connessi oggetto di tutela, si possono configurare le seguenti aree di riferimento:

 diritti attinenti a prodotti del lavoro intellettuale oggettivamente assimilabili ad opere dell'ingegno ma che, in dipendenza di un insufficiente grado di creatività, sono esclusi

-

⁶⁹ Però nelle opere create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, di cui all'art. 10 LDA, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

⁷⁰ È il caso delle opere anonime, pseudonime o collettive (per le quali la tutela dura per 70 anni decorrenti dalla pubblicazione dell'opera) e delle opere create in nome, per conto ed a spese di pubbliche amministrazioni ed enti privati privi di fine di lucro (i diritti dei quali hanno una durata di 20 anni dalla prima pubblicazione); va notato però che, decorso tale periodo, secondo l'opinione più diffusa i diritti patrimoniali d'autore tornerebbero in capo all'autore dell'opera ed avrebbero la durata usuale.

dal novero di tali opere e dalla conseguente tutela di diritto d'autore (come ad esempio il diritto del fotografo sulle fotografie non creative — art. 87 LDA — o del costitutore di banche dati non creative — art. 102 *bis* LDA);

- diritti attinenti a prestazioni artistiche che non diano luogo alla creazione di un'opera dell'ingegno, ma siano costituite dalla interpretazione o esecuzione di un'opera preesistente, come ad esempio i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori (art. 80 LDA);
- diritti attinenti a prodotti o servizi che hanno ad oggetto opere preesistenti o altri elementi privi di creatività, la cui realizzazione comporta investimenti economici e/o imprenditoriali e una specifica attività professionale di reperimento, fissazione e diffusione degli oggetti dei prodotti e servizi stessi, come ad esempio i diritti dei produttori di fonogrammi (art. 72 e ss. LDA), del produttore di opere cinematografiche, audiovisive e di sequenze di immagini in movimento (art. 78 ter LDA) o, ancora, i diritti degli esercenti attività radiofoniche o televisive (art. 79 LDA).

È opportuno rilevare che, diversamente dalle opere dell'ingegno oggetto del diritto d'autore (la cui elencazione fatta dalla LDA è, come detto, solo esemplificativa), per i diritti connessi l'elencazione della legge va considerata tassativa, nel senso che non possono rinvenirsi altri prodotti del lavoro intellettuale o attività protette al di là di quelle specificamente previste dalla legge.

3. Le fattispecie previste dal codice penale per le quali è configurabile un concorso con fattispecie penali previste dalla LDA.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene configurabile un concorso fra le fattispecie penali previste dalla LDA e alcuni reati previsti dal codice penale a tutela del patrimonio e della fede pubblica, fra i quali appare particolarmente opportuno ricordare la ricettazione (art. 648 c.p.), la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Le circostanze aggravanti.

L'art. 171 *ter*, comma 2, LDA⁷¹ prevede delle aggravanti riferite ad alcune delle condotte sopra elencate, in presenza delle quali vengono dunque comminate sanzioni penali più severe rispetto alla fattispecie base.

87

⁷¹ **57Art. 171** *ter*, **comma 2:** "È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1".

In particolare, la lett. a) ravvisa l'aggravante nel numero di copie oggetto delle attività sopra descritte che, se superiori a 50, comportano l'applicazione di una pena maggiore.

Con riferimento, nello specifico, al reato di ricettazione (art. 648 c.p.)⁷², va evidenziato come risulti ormai piuttosto consolidato l'orientamento della Suprema Corte⁷³ che ritiene possibile il concorso fra la fattispecie della ricettazione e quella di detenzione a scopo commerciale di supporti contenenti opere dell'ingegno contraffatte (art. 171 ter LDA). Tale tesi trova il proprio fondamento sull'affermata insussistenza di un rapporto di specialità fra le due norme, attesa la diversità di beni giuridici tutelati. Appare dunque concreta la possibilità che chi detenga per la vendita supporti contenenti opere dell'ingegno contraffatte — essendo estraneo alla duplicazione, ma al corrente della loro provenienza illecita — si veda contestati in concorso sia il reato di ricettazione sia quello di cui all'art. 171 ter, comma I, lett. c), LDA.

Per ciò che concerne invece i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.⁷⁴, occorre evidenziare come, ai sensi dell'art. 181 bis LDA, "agli effetti dell'applicazione della legge penale,

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, alfine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

⁷² **Art. 648 c.p. Ricettazione.** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, alfine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due adotto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

⁷³ Si veda, in particolare, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen., SU., 20/12/2005).

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

il contrassegno è considerato segno distintivo di opere dell'ingegno". La conseguenza di tale equiparazione è che, laddove sia rintracciabile una contraffazione del contrassegno, le fattispecie penali di cui trattasi possono concorrere con i reati di commercializzazione di supporti con contrassegno SJAE alterato o contraffatto, di cui agli artt. 171 bis e 171 ter LDA.

4. Il sistema sanzionatorio

L'art. 25 novies prevede, per le fattispecie descritte, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Si applicano, inoltre, per una durata non superiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive:

- 1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- **2.** sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- **3.** divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- **4.** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in violazione del diritto d'autore.

Quella in esame non è certamente un'area esposta ad un concreto rischio di situazioni suscettibili di rilevare penalmente nell'ambito delle attività societaria.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare potenzialmente alcune attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie dei reati in violazione del diritto di autore di cui agli artt. 171, 1° comma, lett. a *bis* e 3° comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 633/1941, con particolare riferimento all'utilizzo interno di *software* e licenze per lo svolgimento dell'attività aziendale attraverso i pe aziendali.

6. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli applicabili all'attività individuata è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite dalle linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché dalle *best practice* internazionali.

Tale sistema dovrà essere in primo luogo volto a garantire l'assoluto rispetto della normativa civilistica richiamata dalle norme sul diritto d'autore. Sul punto appare opportuno rilevare come principio generale, che regola la circolazione

dei diritti d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio, quello della loro indipendenza ed autonomia.

Nell'indicare le misure che Asco Filtri S.p.a. dovrà evitare per evitare di incorrere nei reati sopra descritti, con particolare riferimento alle attività considerate maggiormente sensibili, si ritiene opportuno distinguere in (i) misure a tutela del diritto di autore e (ii) misure per il controllo dell'apposizione dei contrassegni della SIAE.

(i) misure a tutela del diritto di autore

Si suggerisce ad Asco Filtri S.p.a. di porre in essere le seguenti attività:

Verifica della titolarità in capo alla controparte contrattuale dei diritti sull'opera o sui materiali protetti: in tale ipotesi, le cautele da adottare saranno diverse a seconda dei soggetti con i quali, di volta in volta, Asco Filtri S.p.a. si trova a trattare.

Una **rigorosa proceduralizzazione** delle operazioni contrattuali di acquisizione dei diritti dai legittimi titolari assume, quindi, un rilievo determinante nel contenimento del rischio di commissione dei reati previsti dalla LDA a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e richiamati dall'art. 25 *novies* D.Lgs. 231/2001.

(ii) misure per il controllo dell'apposizione dei contrassegni della SIAE, ove richiesti.

- a) controllare attentamente per quali supporti sia prevista l'apposizione dei contrassegni SIAE, ovvero, in sostituzione, la dichiarazione identificativa di cui all'art. 181 *bis*, comma 3, LDA.
- b) controllare di aver correttamente trasmesso alla SIAE le comunicazioni di attestazione dell'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di diritti d'autore e diritti connessi, rese sia con la richiesta di rilascio dei bollini sia all'atto della presentazione della suddetta dichiarazione identificativa.
- c) curare la tempistica dell'operazione commerciale, tenendo conto che bisogna comunicare alla SIAE, entro il termine di trenta giorni dall'importazione o dall'immissione in commercio, tutti i dati necessari all'identificazione dei supporti, compilando i moduli appositamente predisposti dalla SIAE medesima.
- d) verificare la correttezza delle informazioni rese alla SIAE, posto che l'art. 171 septies, anch'esso richiamato come detto dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001, sanziona penalmente la condotta di chi, all'atto della richiesta del contrassegno o della presentazione della dichiarazione identificativa, attesti l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, senza che tale circostanza corrisponda al vero.

Alla luce dei controlli che Asco Filtri S.p.a. è chiamata ad effettuare, appare essenziale la previsione di adeguate strategie di controllo ad opera di preposti e la predisposizione di procedure che consentano la verifica del rispetto delle disposizioni legislative in materia.

Le possibili criticità dovranno infine essere individuate mediante l'attento monitoraggio di ogni procedimento.

Informazione e formazione assumono, anche in questo caso, una funzione imprescindibile: occorrerà formare il personale in modo da diffondere la conoscenza delle nozioni fondamentali della materia, individuando altresì specifici codici comportamentali che consentano di orientare la condotta al rispetto delle disposizioni legislative, anche mediante la sensibilizzazione in ordine alle implicazioni derivanti, a carico dell'azienda oltre che del reo, da comportamenti penalmente rilevanti ma che nella pratica appaiono privi di particolare offensività (come ad esempio per il divieto di duplicazione del *software*, ai fini di un suo utilizzo su più terminali della stessa azienda in presenza di una licenza singola).

Una simile finalità potrà essere perseguita mediante la contestuale previsione di corsi obbligatori per l'approfondimento delle tematiche rilevanti, anche nell'ambito della complessiva attività di formazione relativa alla disciplina del D. Lgs. 231/2001. I dipendenti dovranno, poi, essere istruiti al rispetto delle modalità operative previste dalle procedure e, per tale ragione, queste non dovranno limitarsi ad indicazioni generiche ma individuare, in concreto, il comportamento da adottare nelle diverse situazioni ipotizzabili.

Necessaria appare infine la previsione di un sistema disciplinare che sanzioni adeguatamente l'inosservanza delle indicazioni fornite e che sia portato a conoscenza dei soggetti interessati, in modo da fungere anche da deterrente rispetto ai comportamenti illeciti previsti dalle norme in questione.

CAPITOLO 14 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I delitti informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24bis D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 24*bis* del d.lgs. 231/2001, così come aggiunto dalla legge n. 48 del 2008 e modificato dal d.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

L'art. 615 ter⁷⁵ è posto a tutela della riservatezza delle comunicazioni ed informazioni e sanziona la condotta di chi, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto, ovvero la condotta di chi permane contro la volontà di chi ha diritto ad escluderlo.

Ai fini della punibilità non rileva la rivelazione dell'informazione indebitamente captata o il danneggiamento del sistema informatico.

Il delitto si consuma con la semplice introduzione nel sistema o con la permanenza nello stesso dopo che il soggetto titolare del diritto abbia manifestato l'intenzione di esercitarlo.

<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o</u> da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635 ter⁷⁶ sanziona chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da un ente pubblico o di pubblica utilità.

È sufficiente il dolo generico, ovvero si prescinde dalle finalità avute di mira dal reo, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta e dell'altruità dei dati.

⁷⁵ Art. 615 ter: 1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione cinque anni da uno a e tre 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

⁷⁶ Art. 635 ter: 1. Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La consumazione del reato avviene con il compimento di atti diretti a cagionare quanto previsto dalla norma.

<u>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u>

L'art. 615 quinquies c.p.⁷⁷ si potrebbe verificare nell'ipotesi in cui un dipendente della Società effettui attacchi di *cracking*, *hacking*, *spoofing* per alterare i dati relativi, a titolo di esempio, a dossier, autorizzazioni etc.

<u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u>

L'art. 617 quater c.p. 78 potrebbe trovare integrazione nel caso in cui un dipendente effettui un attacco informatico di *sniffing* mediante l'utilizzo di sistemi atti a intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

<u>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u>

L'art. 617 quinquies c.p. 79 sanziona un reato che si configura con l'installazione di dispositivi tecnologici volti a intercettare le comunicazioni telefoniche o informatiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La fattispecie reato di cui all'art. 635-bis c.p. si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema. Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla

programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
⁷⁸ Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

⁷⁷ Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

¹⁾ in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

²⁾ da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema:

³⁾ da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

⁷⁹ Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato di cui all'art. 635-quater c.p. si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento".

Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'art. 635 quinquies c.p. 80 prevede un aggravamento sanzionatorio per chi, nell'integrare la condotta di cui all'articolo precedente, renda i sistemi informatici o telematici inservibili in tutto o in parte, o in ogni caso ne ostacoli in funzionamento. Anche in questo caso perché sia integrata la fattispecie è sufficiente il dolo generico, non rilevando le finalità perseguite dal reo.

Con riferimento ai reati di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, il Legislatore ha previsto una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, con possibilità di applicare le seguenti sanzioni interdittive:

- 1) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

_

⁸⁰ Art. 635 *quinquies*: 1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

<u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.</u> L'art. 615 *quater*⁸¹ sanziona la condotta di chi:

- 1) in maniera abusiva si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico telematico, protetto da misure di sicurezza, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno;
- 2) fornisce indicazioni o istruzioni idonee a procurare a sé o ad altri un profitto o ad arrecare ad altri un danno.

A differenza dei reati precedenti analizzati, quest'ultimo richiede un dolo specifico, caratterizzato dal perseguimento del fine di profitto per sé o altri o di arrecare danno ad altri.

Per i reati di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale la sanzione pecuniaria è fino a 300 quote e sono applicabili le sanzioni interdittive della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Documenti informatici.

L'art. 491-bis c.p. (82) stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.lgs.82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica

-

⁸¹ Art. 615 *quater*: 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. 2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).

⁸² Art. 491 bis c.p.: Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

L'art. 640*quinquies* c.p. ⁸³ prevede un reato di difficile integrazione all'interno di Asco Filtri S.p.a. in quanto il soggetto che può compiere la condotta ivi sanzionata è soltanto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

<u>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) (84)</u>

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Per i delitti di cui delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sono applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

I reati oggetto della previsione di questo capitolo possono essere considerati di non frequente verificazione nell'ambito dell'attività svolta da Asco Filtri S.p.a., in quanto pare difficile ipotizzare casi concreti di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici da parte di un'impresa, rientrando invece tra i delitti tipici dei c.d. *hacker*. In ogni caso, è necessario prendere in considerazione la possibilità che reati informatici vengano commessi <u>attraverso</u> impianti di proprietà di Asco Filtri S.p.a., in particolare con riferimento all'art. 615 quater, ossia:

- mediante l'ottenimento ed uso abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso da parte di personale di Asco Filtri S.p.a. a sistemi telematici di soggetti terzi protetti da misure di sicurezza; ovvero,
- mediante la riproduzione, diffusione e comunicazione o consegna a terzi non autorizzati di codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al

⁸³ Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

⁸⁴ Fattispecie di reato introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 75/2020;

sistema informatico protetto di Asco Filtri S.p.a. (in tal caso, peraltro, configurando anche profili di responsabilità in tema di privacy).

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria ed è stato successivamente adattato alle caratteristiche specifiche della Società.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente od indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati ed, in particolare, a tutte le risorse che utilizzano sistemi informativi (con riguardo a linee di comunicazione dei dati e del server) per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore di Asco Filtri S.p.a.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- 1. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi della Società ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- 2. astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente od indirettamente, le fattispecie previste nell'ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- **3.** impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi;
- **4.** attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere a quest'ultimo accesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- **5.** astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- **6.** non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- 7. non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il proprio superiore gerarchico e il responsabile IT;
- **8.** non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte della Società al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- 9. non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi od informazioni;

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principii etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio superiore gerarchico ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

La Società, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- a) implementare un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- **b)** prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dalla Società;
- c) stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- d) stabilire la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella password;
- e) registrare i singoli accessi ai sistemi informatici interni e realizzare un sistema di tracciabilità delle operazioni effettuate;
- f) verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno della Società, sia nei casi in cui un soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con Asco Filtri S.p.a.;
- **g)** monitorare, con frequenza periodica, tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale;
- h) formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

CAPITOLO 15 I REATI AMBIENTALI

1. I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001

Riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001, così come aggiunto dal D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificati dalla L. 22 maggio 2015 n. 68.

Inquinamento ambientale

L'art. 452bis⁸⁵ c.p. sanziona chiunque, con la sua condotta, determini una compromissione o un deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria o di porzioni del sottosuolo di dimensioni estese o considerevoli;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. È inoltre prevista una circostanza aggravante nel caso in cui l'inadempimento sia prodotto in un'area protetta o sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette. La norma introduce un reato di evento, in cui viene punita la causazione di un pregiudizio per l'ambiente.

Si tratta di un reato causale puro, in quanto viene punita qualsiasi condotta (cioè, c.d. reato in forma libera) cui sia riconducibile la causazione dell'evento.

Dal punto di vista soggettivo, la fattispecie prevede il dolo generico, in ordine al quale è altresì configurata la fattispecie di dolo eventuale, posto che risulta difficile aspettarsi che il soggetto possa agire volontariamente.

Disastro ambientale

L'art. 452 *quater*⁸⁶ c.p. punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque cagioni un disastro ambientale, ovvero:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; o
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; o
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto.

_

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁸⁵ Art. 452*bis* c.p.: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
86 Art. 452*quater* c.p.: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il secondo comma prevede poi un'aggravante quando il disastro è compiuto in un'area protetta o sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si rimanda a quanto già indicato in precedente per il delitto di inquinamento ambientale.

Delitti colposi contro l'ambiente

L'art. 452 *quinquies* c.p. 87 prevede una riduzione della pena nelle ipotesi in cui i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale siano commessi per colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

L'art. 452 sexies c.p. 88 descrive una norma a più fattispecie, quali: la cessione, l'acquisto, la ricezione, l'importazione, l'esportazione, il procurare agli altri, il detenere in modo abusivo mentre per il disfare materiale ad alta radioattività il Legislatore ha previsto una condotta illegittima.

L'articolo citato si apre con una clausola di salvaguardia, prevedendo quindi la punibilità delle condotte nel caso in cui il fatto costituisca più grave reato.

Trattandosi, come si è accennato, di una norma a più fattispecie è sufficiente che il soggetto agente ponga in essere anche una sola condotta di quelle ivi descritte e pertanto è da escludersi il concorso formale di reati nel caso in cui un unico fatto vada ad integrare contestualmente azioni tipiche alternative previste nell'articolo 452 sexies del Codice Penale, senza soluzione di continuità.

Circostanze aggravanti

L'art. 452*octies* c.p.⁸⁹ prevede che quando l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.c.) sia determinata allo scopo di commettere uno dei reati c.d. contro l'ambiente, la pena sia aumentata.

⁸⁷ Art. 452*quinquies* c.p.: Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

⁸⁸ Art. 452sexies c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà

⁸⁹ Art. 452octies c.p.: Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'intento del Legislatore si traduce nel voler contrastare il fenomeno delle organizzazioni anche di stampo mafioso i cui profitti derivano dalla criminalità ambientale.

<u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o</u> vegetali selvatiche protette

L'art. 727bis c.p. 90 è stato emesso in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente con lo scopo di proteggere l'ambiente e, in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette. Si tratta di un reato comunque, in quanto commettibile da "chiunque" e punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa

L'altra norma introdotta in applicazione della suddetta Direttiva CE è l'art. 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" per cui chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

L'art. 25-undecies, comma 3 del Decreto contempla diverse figure di reato relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione previste dalla L. 150/1992, in materia di protezione di specie animali o vegetali in via di estinzione.

In particolare si richiamano l'art. 1, della L. 150/1992⁹¹ che punisce il traffico non autorizzato di un vasto numero di esemplari, effettuato in violazione di quanto previsto

⁹⁰ Art. 727*bis* c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

^{91 1.} Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o

dal Reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche indicate nell'allegato A del medesimo.

Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque e punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

L'art. 2 della L. 150/1992⁹² punisce il traffico non autorizzato di un vasto numero di esemplari, effettuato in violazione di quanto previsto dal Reg. 338/97, relativo alla

-

modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
- 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. 92 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

protezione di specie della flora e della fauna selvatiche indicate nell'allegato B del medesimo.

Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque e punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

L'art. 6 della L. 150/1992⁹³ punisce la detenzione di esemplari vivi di particolari mammiferi e rettili, provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e la incolumità pubblica.

Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque e punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

L'art. 137 del d.lgs n.152/2006⁹⁴ contempla una pluralità di ipotesi di reato che si caratterizzano per la tutela dell'ambiente con particolare riferimento a scarichi di acque industriali e, in particolare, sanziona:

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

⁹³ Per quanto rileva ai fini dell'applicazione del Decreto, l'articolo 6 dispone che: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

⁹⁴ 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

- a) alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali)
- b) condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue;
- c) condotte relative agli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili.

Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque e punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera b del d.lgs. 231/2001 concerne i reati di cui all'art. 256⁹⁵ del d.lgs. 152/2006, in tema di gestione di rifiuti non autorizzata.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

⁹⁵ Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila

Per esigenze di carattere sistematico è opportuno analizzare separatamente le varie ipotesi di reato:

comma 1 (gestione non autorizzata di rifiuti): il reato consiste nello svolgimento di attività di gestione dei rifiuti in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione, comunicazione. Si tratta di un reato comune.

comma 3 (discarica non autorizzata): ai fini della configurabilità del reato di discarica non autorizzata occorre che l'agente ponga in essere una condotta abusiva, ripetuta nel tempo, di accumulo di rifiuti in un'area determinata, potenzialmente idonea a provocare il degrado dell'ambiente o contribuisca in modo attivo alla realizzazione della discarica. È di regola commesso da colui che realizza o gestisce una discarica.

comma 4 (violazione di autorizzazioni): il reato consiste nella semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, anche se meramente formale, tanto se essa discenda da una previsione di legge quanto se sia stata introdotta dall'autorità che ha emesso l'autorizzazione. Si tratta di un reato proprio.

comma 5 (divieto di miscelazione): la condotta vietata consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse o di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra loro; tale reato è volto a evitare che, in una qualsiasi fase di gestione dei rifiuti, vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti pericolosi attraverso il mescolamento con altri rifiuti, pericolosi o non pericolosi. Si tratta di un reato comune. comma 6 (deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi): il reato presuppone la gestione di rifiuti sanitari pericolosi, punendo l'attività di deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, effettuata in violazione della normativa di settore. Il reato si rivolge a chiunque, ma di fatto, principalmente, al responsabile della struttura sanitaria.

Tutti i suddetti reati sono punibili per dolo o colpa.

_

euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque

L'art. 257 del D.Lgs. 152/2006⁹⁶ prevede due fattispecie di reato:

- la c.d. "omessa bonifica", per la realizzazione del quale è necessario il verificarsi di un evento di danno inquinamento, con il superamento della concentrazione della soglia di rischio prevista ex lege, cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di procedere alla bonifica; trattasi di reato che può essere commesso da 'chiunque', sebbene in termini pratica poi esserne chiamato a rispondervi soltanto il responsabile dell'ambiente/inquinamento;
- la seconda fattispecie di reato prevede il verificarsi di un evento (accidentale), cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di comunicare l'evento agli eventi, nei tempi prescritti. Anche in questo caso il reato può essere commesso da 'chiunque', sebbene in termini pratica poi possa rispondervi esserne chiamato a soltanto il responsabile dell'ambiente/inquinamento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258)

Traffico illecito di rifiuti

L'art. 259 del D.Lgs. 152/2006⁹⁷ punisce qualsiasi ipotesi di effettuazione di una spedizione illegale di rifiuti.

Si tratta di un reato in forma libera, può essere infatti commesso da chiunque. È punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

^{96 1.} Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

⁹⁷ 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1º febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Il successivo articolo 260 sanziona, invece, le "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" in relazione all'attività di gestione dei rifiuti, ivi incluse quelle di commercio e intermediazione.

La quantità di rifiuti deve essere ingente e l'ingiusto profitto può essere rinvenuto anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Si tratta di un reato comune, punibile a titolo di dolo specifico.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

L'art. 260bis del d. lgs. 152/2006 sanziona i reati in materia di certificazione ed analisi falsa e i reati in materia di trasposto, relativamente alla falsità materiale della documentazione che deve accompagnare il trasporto in ossequio del SISTRI.

I reati possono essere commessi da chi predispone il certificato, da chi lo utilizza, da chi lo inserisce nel sistema informatico e da chi lo trasporta e sono punibili solo a titolo di dolo.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies) (99).

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone

⁹⁸ 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

⁹⁹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/06)

Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Si tratta di due distinte ipotesi di reato previste rispettivamente dagli artt. 8¹⁰⁰ e 9¹⁰¹ del D.Lgs. 202/2007 relative allo sversamento di particolari sostanze inquinanti in mare da parte di navi al fine di tutelare l'ambiente marino.

I reati possono essere commessi dal comandante della nave, nonché dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dell'armatore della nave e sono puniti sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 549/1993)

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.

Eventuali profili di rischio per la Società in ordine alle sopra esposte fattispecie di reato, anche alla luce dei materiali e delle sostanze da quest'ultima trattate nella produzione dei propri beni, appaiono remoti.

In ogni caso, vengono di seguito descritte le principali attività sensibili che Asco Filtri S.p.a. ha individuato al proprio interno:

- formazione del personale;
- gestione della documentazione rilevante da un punto di vista ambientale;
- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- generazione di attività per trasporto rifiuti;

- selezione degli smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti.

_

^{100 1.} Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

¹⁰¹ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali.

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Procedure**: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **Procure e deleghe**: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

Al fine di presidiare il seppur remoto verificarsi dei rischi di commissione dei reati ambientali, la politica aziendale in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

- 1) promozione in tutti i destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- 2) generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- 3) riduzione della produzione di rifiuti;
- 4) rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- 5) adozione di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- 6) individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- 7) diffusione ed accessibilità alle prescrizioni.

In particolare, per evitare la commissione di tali delitti, Asco Filtri S.p.a. dovrà:

- definire i principali adempimenti da porre in essere in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali);
- provvedere, anche per il tramite di fornitori di servizi terzi selezionati dalla Società, alla raccolta ed alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Con particolare riferimento alla gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione la Società dovrà garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo;
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi.
- informare adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione ed al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- affidare le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori di servizi in outsourcing;
- prevedere nei contratti stipulati con tali imprese l'impegno, delle stesse, a non porre in essere condotte tali da integrare i reati contemplati nel D.lgs 231/01; fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società a recedere dal contratto nel caso di commissione, da parte del fornitore di servizi, di uno dei reati in esame;

CAPITOLO 16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. I reati richiamati dall'art. 25duodecies del D.Lgs. 231/2001

L'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 concerne il reato di cui all'art. 22, comma 12bis, del D. Lgs. 286/1998, in tema di impiego di cittadini di paesi terzi privi di permesso di soggiorno.

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste sono nelle ipotesi aggravate previste dal comma 12*bis*:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603*bis* c.p.

Per le ipotesi di reato non circostanziato *ex* art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/1998 permane la responsabilità penale personale dell'autore del reato.

Si evidenzia come, ad avviso della giurisprudenza, autore del reato sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, ma anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Art. 22 comma 12-bis del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni

lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286

- [...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art. 12 comma 5 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la personalità individuale.

L'analisi dei processi aziendali di Asco Filtri S.p.a. ha consentito di ritenere che non vi siano attività maggiormente sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 duo decies del d.lgs. 231/2001.

3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili all'attività individuata, è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa, dalle Linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e dalle *best practice* internazionali.

In particolare, al fine di evitare il verificarsi di fattispecie qualificabili come critiche, la Società s'impegna:

1. ad effettuare controlli sia formali, che sostanziali riguardo l'idoneità dei documenti del soggetto extracomunitario, di cui si sta valutando uno stabile

- inserimento nella Società ovvero una collaborazione saltuaria anche sotto forma di stage;
- 2. ad adottare ed implementare una procedura interna di gestione dell'anagrafica di tutti i dipendenti, collaboratori e stagisti della Società, con la raccolta dei dati personali (con copia del documento d'identità), luogo di residenza/domicilio, stato di famiglia, tipologia e durata del contratto, categoria di inquadramento, mansione, sede di lavoro, retribuzione lorda, eventuali benefit; per i soggetti stranieri, i dati personali dovranno riguardare anche il passaporto, l'eventuale permesso di soggiorno e gli eventuali visti;
- 3. ad adottare ed implementare una procedura di verifica periodica in merito al protrarsi della validità del permesso di soggiorno in possesso del personale extracomunitario al momento dell'assunzione;
- 4. a non intraprende azioni elusive atte ad aggirare le disposizioni presenti in azienda in tema di politica assunzionale;
- 5. a formalizzare il rapporto di lavoro mediante stipulazione per iscritto del contratto di assunzione, solo ed esclusivamente previa verifica dell'identificazione e del regolare permesso di soggiorno del soggetto extracomunitario e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 109/2012;
- 6. a conservare su supporti cartacei e telematici tutti i documenti del lavoratore.

CAPITOLO 17 I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. I reati richiamati dall'art. 25 terdecies¹⁰² del D.Lgs. 231/2001

Trattasi dei reati previsti dall'art. 3, comma 3-bis della Legge n. 654/1975 relativi alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero all'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-terdecies (103) del D.Lgs. 231/2001 (*Razzismo e Xenofobia*).

L'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 concerne i reati di cui all'art. 3 bis della L. 13.10.1975, n. 564 in tema di propaganda ovvero istigazione ed incitamento - commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione - che si fondino in tutto od in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si segnala che l'art. 3 della L. 13.10.1975, n. 564 è stato recentemente abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

A norma, in particolare, di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018, i richiami alle disposizioni di cui al citato art. 3, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis c.p. ('Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa'), che così dispone: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto

-

¹⁰² L'art. 25-terdecies è stato introdotto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167.

¹⁰³ L'art. 25-terdecies è stato introdotto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167.

della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia.

L'analisi condotta in Asco Filtri S.p.a. fa ritenere che non vi siano attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 terdecies del d.lgs. 231/2001.

3. Il sistema dei controlli.

In ogni caso, al fine di evitare il verificarsi di fattispecie qualificabili come critiche, la Società s'impegna ad avviare, al proprio interno:

- 1. <u>un'attività di informazione sul tema del razzismo e della discriminazione razziale etnica e religiosa</u>: attività di gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire un corretto approccio alle tematiche riguardanti i temi in oggetto;
- 2. attività di formazione sul tema del razzismo e della discriminazione razziale etnica e religiosa: attività volta all'attivazione e alla gestione di programmi di sensibilizzazione in materia che dispongano la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione, nonché la partecipazione a seminari di aggiornamento di soggetti che svolgono particolari ruoli (es. reparto Risorse Umane).

CAPITOLO 19 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO

O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. I reati richiamati dall'art. 25-quaterdecies ¹⁰⁴ del D.Lgs. 231/2001

Trattasi dei reati previsti dagli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 relativi alla frode in competizioni sportive ed all'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

In forza del rinvio operato dall'art. 25-quaterdecies viene, dunque, estesa la disciplina degli illeciti amministrativi degli Enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 Legge 401/1989) punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute [...] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina taluni delitti e contravvenzioni legati all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

A norma di quanto disposto dal citato art. 25-quaterdecies del D.Lgs 231/01, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Quanto, invece, alle sanzioni interdittive, la citata disposizione normativa dispone che "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in oggetto.

L'analisi condotta in Asco Filtri S.p.a. fa ritenere che non vi siano attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

_

¹⁰⁴ L'art. 25-quaterdecies è stato introdotto dalla legge 3 maggio 2019 n. 39.

3. Il sistema dei controlli.

In considerazione dell'attività oggetto della Società, che non opera in alcun modo nel settore sportivo, si ritiene assai remota la sussistenza di profili di rischio per la Società in ordine alle fattispecie sopra descritte.

In ogni caso, l'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di appurare che le ipotesi di reato sopraindicate, qualora realizzate, difficilmente potrebbero configurare un coinvolgimento di Asco Filtri S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

Gli accertamenti svolti presso la Società hanno, infatti, permesso di verificare che la possibilità di commissione di uno dei reati indicati nel capitolo in esame deve intendersi remota proprio in considerazione del settore in cui si trova ad operare Asco Filtri S.p.a..

CAPITOLO 20 REATI TRIBUTARI

1. I reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies ¹⁰⁵ del D.Lgs. 231/2001

I reati tributari indicati all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 sono stati introdotti dall'art. 39, secondo comma, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal D.Lgs.14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale").

1.I reati tributari

I reati tributari previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000): il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000): il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

_

¹⁰⁵ L'art. 25-quaterdecies è stato introdotto dalla Legge n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000): la norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000): il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000): la norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000): in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

- Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74): in relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

- Indebita compensazione (art. 10-quaterdel decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

74): in relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in oggetto.

L'analisi dei processi della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate, divise per ambito di competenza, le attività sensibili o a rischio con riferimento ai reati in parola:

1. Rapporto con i fornitori:

- a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori;
- b) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
- c) Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione;
- d) Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- e) Gestione dei trasporti di materie prime/semilavorati/prodotti finiti;

- f) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;
- g) Verifica delle prestazioni / beni acquistati

2. Contabilità fornitori:

- a) Gestione anagrafica fornitori;
- b) Registrazione delle fatture e delle note di credito;
- c) Liquidazione delle fatture;
- d) Monitoraggio delle fatture da ricevere ed in scadenza;
- e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori;
- f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.

3. Spese di rappresentanza e note spese:

- a) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti PA;
- b) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con società commerciali;
- c) Gestione delle spese di rappresentanza con associazioni sportive od Enti senza scopo di lucro;
- d) Gestione delle trasferte;
- e) Gestione, controllo ed autorizzazione delle note spese.

4. Rapporti con Amministrazione finanziaria:

- a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette ed indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;
- b) Attività che prevedono una interazione diretta con l'Amministrazione finanziaria (svolgimento di verifiche tributarie, presentazione di interpelli, avvio di contenzioso tributario, ...).

5. Tesoreria:

- a) Apertura/chiusura di conti correnti;
- b) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
- c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- d) Gestione dei registri delle casse aziendali;

6. Contabilità clienti - Scritture ausiliarie di magazzino:

- a) Gestione anagrafica clienti;
- b) Emissione delle fatture attive;
- c) Registrazione delle fatture attive e delle note di credito;
- d) Credit management;
- e) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture emesse;
- f) Registrazioni di carico e scarico merci da magazzino.

7. Funzione amministrativa-contabile – Sistema IT

- a) Archiviazione dei documenti aziendali, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori;
- b) Fatturazione elettronica;

c) Back-up con strumenti informatici dell'archivio contabile.

8. Dismissione dei cespiti – Operazioni straordinarie:

- a) Cessione di immobili aziendali o partecipazioni;
- b) Operazioni straordinarie;
- c) Prelievi e disposizioni dai conti correnti bancari.

3. Il sistema dei controlli.

Per le attività sensibili sopra indicate sono stati individuati presidi di controllo specifici definiti sulla base degli spunti forniti dalla normativa.

3.1 Relativamente al **Rapporto con i fornitori** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) identificazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di acquisto;
- b) chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di acquisto;
- c) definizione ed aggiornamento di una lista di fornitori attuali e potenziali per ogni tipologia di acquisto e categoria merceologica;
- d) definizione dei criteri di selezione del fornitore;
- e) controllo delle anagrafiche fornitori, al fine di verificare la presenza di fornitori in black-list;
- f) definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dai fornitori e formalizzazione delle valutazioni effettuate e delle decisioni prese;
- g) controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la denominazione / ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente;
- h) definizione delle modalità di presentazione delle offerte e formalizzazione degli accordi con il fornitore selezionato;
- i) controllo al fine di verificare le richieste dei fornitori relative ai pagamenti da effettuarsi su banche situate in specifici Paesi (con riferimento, in particolare, alla fiscalità privilegiata);
- j) inserimento negli accordi contrattuali, di clausole di rispetto del codice etico aziendale, c.d. clausole anticorruzione, di clausole di auditing e di clausole di rispetto del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, con sanzioni che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale;
- k) definizione di criteri e relative modalità di valutazione delle congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi di lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;
- monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie;
- m) verifica tra gli importi previsti nell'ordine d'acquisto e quelli indicati in fattura;
- n) previsione delle modalità di gestione e le relative approvazioni per eventuali modifiche / integrazioni degli ordini di acquisto;

o) controllo, attraverso i sistemi informatici aziendali, al fine di evitare la duplice registrazione della fattura e dei pagamenti.

3.2 Relativamente alla **Contabilità fornitori** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte nel processo; in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese;
- b) definizione di una lista ufficiale di fornitori della Società;
- c) previsione del controllo, prima del pagamento della fattura, del contenuto della fattura, di quello dell'ordine e dell'attestazione di ricezione del bene/servizio;

3.3 Relativamente alle **Spese di rappresentanza e note spese** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- b) segregazione di funzioni nelle attività relative alle fasi di presentazione, approvazione e controlli sul rispetto delle policy e procedure aziendali;
- c) diffusione della procedura a tutte le funzioni coinvolte nel processo;
- d) identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con PA per il sostenimento di spese di rappresentanza;
- e) previsione del controllo e della necessaria approvazione della nota spese da parte del supervisore;
- f) effettuazione di controlli periodici sul rispetto di quanto previsto in procedura (rispetto ai ruoli autorizzati a sostenere le spese, rispetto dei limiti di spesa, classificazione delle voci di spesa, ...);
- g) previsione di un'autorizzazione specifica alla trasferta di un dipendente da parte di un adeguato livello gerarchico;
- h) previsione di specifiche tipologie di spese rimborsabili;
- i) previsione di limiti da rispettare per diverse tipologie di spesa (categoria e scelta hotel, classe di volo e del treno, ...);
- j) utilizzo di carte di credito aziendali, al fine di minimizzare od escludere la gestione del contante da parte dei dipendenti;
- k) divieto di richiedere anticipi in contanti o di ritirare contanti con le carte di credito aziendali;
- 1) previsione di apposite linee guida per il rimborso del carburante;
- m) meccanismi di gestione di eventuali superamenti dei limiti/vincoli definiti;
- n) modalità di gestione ad hoc delle spese di rappresentanza con pubblici funzionari e previsione e definizione delle relative tipologie e dei limiti massimi;
- o) previsione dell'approvazione della nota spese in linea con i criteri prefissati;
- p) monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente;

3.4 Relativamente ai **Rapporti con l'Amministrazione finanziaria** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge in vigore;
- b) chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alla fase di progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione;
- c) formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA;
- d) archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la PA:
- e) monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- f) previsione di un controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte;
- g) monitoraggio costante, attraverso uno scadenziario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazione e/o documenti fiscali;
- h) controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto. Nel caso di trasmissione di dati tramite sistemi informativi, svolgimento di un controllo volto a verificare la correttezza dei dati inseriti a sistema ed inviati;
- i) controllo formalizzato di completezza ed accuratezza delle imposte pagate e sui crediti maturati nei confronti dell'erario;
- j) adeguato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati da trasmettere al soggetto pubblico;
- k) controllo volto a verificare che vengano inserite contabilmente soltanto le scritture propriamente approvate;
- politiche fiscali per le operazioni ordinarie e straordinarie formalmente definite e sottoposte ad adeguati livelli autorizzativi e relativa valutazione periodica al fine di verificarne la coerenza con la normativa fiscale italiana;
- m) archiviazione della documentazione a supporto.

3.5 Relativamente all'**Attività di tesoreria** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione della tesoreria;
- b) previsione che il richiedente di funzione predisponga la richiesta di pagamento, autorizzata dal supervisore;
- c) verifica sulla correttezza dei dati inseriti nella richiesta di pagamento e successiva contabilizzazione;
- d) adeguata autorizzazione dell'apertura di nuovi conti correnti;
- e) controlli formalizzati di riconciliazione sui pagamenti effettuati dalla clientela relativi alle singole partite di merce vendute;

- f) formalizzazione delle modalità di pagamento dei diritti doganali;
- g) verifiche in ordine all'effettuazione di pagamenti in Paesi a fiscalità agevolata.

3.6 Relativamente alla **Contabilità clienti – Scritture ausiliarie di magazzino** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) monitoraggio di situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate (quali la concessione di termini particolarmente lunghi o la previsione di modalità di pagamento inusuali);
- b) monitoraggio dell'incasso del credito commerciale, con evidenziazione di situazioni anomale (quali le omissioni nel sollecitare pagamenti di partite scadute);
- c) per i beni materiali: verifica della coerenza tra ordine di vendita accettato, contratto, movimentazione di scarico merce da magazzino, documento di trasporto, fattura attiva, incasso del credito;
- d) per i servizi: verifica della coerenza tra contratto di prestazione del servizio, fattura attiva, incasso del credito. Raccolta di documentazione della effettività del servizio reso;
- e) evidenziazione nelle attività di controllo interno di rilevanti scostamenti delle condizioni pattuite, rispetto al normale condizioni di mercato.

3.7 Relativamente alla **Funzione amministrativa contabile – Sistema IT** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) adozione di una specifica procedura che disciplini l'archiviazione dei documenti contabili, le scritture contabili obbligatorie, i registri fiscali obbligatori;
- b) previsione di un sistema di backup a livello di sistema informatico che preveda quanto meno:
 - la conservazione elettronica delle scritture contabile su supporti posti in luoghi fisicamente diversi;
 - adeguati livelli autorizzativi per l'accesso al backup e per la facoltà di cancellare quanto registrato.

3.8 Relativamente alla **Dismissione di cespiti – Operazioni straordinarie** sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- a) monitoraggio dell'inizio di qualunque attività di verifica tributaria da parte dell'Amministrazione finanziaria nei riguardi della Società;
- b) disegno di una governance societaria che preveda adeguati livelli decisionali (ad es. la delibera da parte del consiglio di amministrazione), per operazione di straordinaria amministrazione, quali la compravendita di beni immobili e partecipazioni societarie;
- c) verifica sulle controparti delle operazioni di carattere straordinario.

CAPITOLO 21 REATO DI CONTRABBANDO

1. I reati richiamati dall'art. 25-sexiesdecies ¹⁰⁶ del D.Lgs. 231/2001

Il reato di contrabbando, previsto all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001, è stato introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale").

L'art. 25-sexies decies del D.Lgs. 231/01 dispone che:

- "1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Sulla base del citato art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01 risultano, dunque, previsti nel novero del catalogo dei reati presupposto:

Fonte normativa	Reati Presupposto	Sanzione Pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 282 DPR 73/1943	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
Art. 283 DPR 73/1943	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	
Art. 284 DPR 73/1943	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	
Art. 285 DPR 73/1943	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	
Art. 286 DPR 73/1943	Contrabbando nelle zone extra-doganali	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	
Art. 287 DPR 73/1943	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	
Art. 288 DPR 73/1943	Contrabbando nei depositi doganali	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 289 DPR 73/1943	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	
Art. 290 DPR 73/1943	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	

 $^{^{106}}$ L'art. 25-quater decies è stato introdotto dalla Legge n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

Art. 291 DPR 73/1943 Art. 291 bis DPR 73/1943	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Art. 291 ter DPR 73/1943	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Art. 291 quater DPR 73/1943	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Art. 292 DPR 73/1943	Altri casi di contrabbando	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Art. 295 DPR 73/1943	Circostanze aggravanti del contrabbando	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in oggetto.

L'analisi dei processi della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate, divise per ambito di competenza, le attività sensibili o a rischio con riferimento ai reati in parola:

- a) vendita, commercializzazione e scambio di prodotti;
- b) scarico e deposito delle merci.

3. Il sistema dei controlli.

In relazione alle attività sensibili come sopra individuate, sono stati definiti i seguenti presidi di controllo:

- individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali;
- individuazione delle tipologie di rapporti con le autorità doganali e definizione delle relative modalità di gestione;
- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine;
- definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse;
- definizione delle modalità e criteri per la classificazione doganale della merce;
- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali.

CAPITOLO 22 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei principali reati previsti all'art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*).

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

L'art. 513 c.p. 107 punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032, salvo che non costituisca più grave reato.

La norma viene annoverata come figura base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica.

Il bene giuridico sacrificato è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Le condotte integranti la fattispecie sono state ritenute dalla giurisprudenza:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga modificata la destinazione;
- ricorso a mezzi fraudolenti, quali pubblicità menzognera, denigratoria o uso di altri marchi registrati;
- concorrenza parassitaria;
- storno di dipendenti;
- boicottaggio;
- rifiuto di contrattare.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)

L'art. 513bis c.p. 108 punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

¹⁰⁷ Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

¹⁰⁸ Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La sanzione prevista è la pena della reclusione da due a sei anni e la pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato è stato introdotto dalla c.d. Legge Rognoni-La Torre ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori, pertanto è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato.

Il reato mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. "Commerciale" è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, "industriale" è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e "produttiva" è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

Vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori, rimanendo invece escluse – siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato – le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiono atti intimidatori al fine di ostacolare l'altrui libera concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

L'art. 514 c.p. ¹⁰⁹mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, quando dalla stessa possano derivare danni all'industria nazionale.

La condotta che integra la fattispecie in oggetto consiste in:

- messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- nocumento all'industria nazionale.

_

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

¹⁰⁹ Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il nocumento all'industria nazionale può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto si colloca in Italia la consumazione anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul mercato nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'art. 515 c.p. 110 punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La norma tutela l'interesse al leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale e, pertanto, il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceve una cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il reato sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, in quanto la norma è volta a tutelare oggettivamente il leale esercizio del commercio e quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati in maniera surrettizia con prodotti diversi.

La condotta si può configurare nelle seguenti ipotesi:

- consegna di una cosa mobile per un'altra;
- consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine, come genuine (art. 516 c.p.)

L'art. 516 c.p. punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

_

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'art. 517 c.p. punisce la condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato, per "segno distintivo" deve intendersi qualsiasi indicazione o simbolo che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente.

La condotta è integrata anche semplicemente dall'uso di un nome o di un marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei a indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto.

<u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> (art. 517ter c.p.)

L'art. 517ter c.p. 111 è stata introdotta dalla L. 99/2009.

La condotta integrante la fattispecie si configura in:

- fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con l'offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)

L'art. 517 *quater* c.p. punisce la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette

¹¹¹ Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento all'art. 25-bis.1.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto Lgs 231/11 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto Lgs 231/11.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare la seguente attività "sensibile", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001:

- 1) Gestione degli approvvigionamenti di beni commerciali: si tratta dell'attività di ricezione della merce e gestione dei controlli e delle non conformità dei prodotti destinati alla rivendita, con particolare focus su: definizione del fabbisogno, qualifica del fornitore, gestione delle richieste di acquisto, selezione del fornitore, negoziazione e stipula del contratto, ricezione beni / monitoraggio esecuzione prestazione.
- 2) Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi: si tratta delle attività relative all'acquisto di beni e servizi con particolare focus su: definizione del fabbisogno, qualifica del fornitore, gestione delle richieste di acquisto, selezione del fornitore, negoziazione e stipula del contratto, ricezione beni / monitoraggio esecuzione prestazione.
- 3) Gestione delle attività di sviluppo del business e sviluppo commerciale (es. campagne commerciali) e delle iniziative promozionali e/o di comunicazione esterna: si tratta delle attività relative alla realizzazione ed implementazione di campagne commerciali, alla realizzazione di materiale promo-pubblicitario e alla comunicazione esterna tramite media, siti internet, etc..
- **4) Gestione dei servizi post-vendita:** si tratta delle attività relative alla gestione dei servizi post-vendita per i prodotti commercializzati dalla Società e, in particolare, assistenza tecnica, sostituzione e/o riparazione del prodotto, gestione dei resi/reclami.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a specifiche attività sensibili per le quali sono individuati ulteriori standard di controllo, rispetto a quelli generali.

Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale, Capitolo n. 1– Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In relazione agli standard di controllo "specifici" la Società, fermo quanto sopra, s'impegna inoltre ad adottare:

- in relazione all'attività "Gestione dei servizi post-vendita" i seguenti standard di controllo specifici:
 - Regolamentazione: il processo in esame è regolamentato all'interno di documentazione organizzativa interna che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
 - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto (es. Direzione, Ufficio Commerciale, etc.).
 - Descrizione delle singole fasi del processo, in particolare: i) ricezione del reclamo; ii) gestione del reclamo e assistenza tecnica; iii) chiusura della pratica e monitoraggio dei reclami;
 - *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante (es. reclami del cliente etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata presso le Funzioni competenti (es. Ufficio Commerciale).
 - Segregazione dei compiti: lo standard richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Direzioni/Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: ricevere il reclamo dal cliente, gestire il reclamo, monitorare i reclami ricevuti.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.